MINISTERO
DELL'INTERNO

REFERENDUM

8-9 GIUGNO
2025

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

A cura del

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

Ministero dell'interno
giugno 2025 rev. 1.3
interno.gov.it

PRESENTAZIONE

Domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025 si terranno cinque *referendum* popolari abrogativi ai quali potranno partecipare 51.303.216 elettori, di cui 5.302.299 all'estero.

Nelle stesse giornate dell'8 e 9 giugno si svolgerà anche il primo turno delle elezioni amministrative in Sardegna e il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative delle Regioni a statuto ordinario e della Sicilia che si sono svolte nelle date del 25 e 26 maggio 2025.

Come già avvenuto per le scorse elezioni europee, in occasione della tornata referendaria del 2025 sarà consentito in via sperimentale agli elettori fuori sede per motivi di studio, temporaneamente domiciliati in un comune situato in una provincia diversa da quella di iscrizione elettorale, di poter votare presso il comune di temporaneo domicilio. Questa possibilità sarà estesa anche agli elettori che per motivi di lavoro o cure mediche si troveranno fuori sede per un periodo di almeno tre mesi.

Il presente *Dossier* è rivolto, oltre che agli addetti ai lavori, a tutti i cittadini che desiderano approfondire l'evento referendario. All'interno vi sono notizie sui precedenti *referendum*, sulle varie fasi del procedimento, nonché sulle operazioni di voto e di scrutinio. Inoltre, sono fornite ulteriori informazioni sugli elettori e sulle sezioni, arricchite da numerose tabelle analitiche e grafici.

Realizzato dalla Direzione Centrale per i Servizi Elettorali di questo Dipartimento, anche in versione digitale, è diffuso online sui siti web https://www.interno.gov.it/it e https://dait.interno.gov.it/elezioni. Sugli stessi siti web, nonché attraverso l'App per dispositivi mobili "Eligendo mobile", saranno consultabili i dati relativi all'affluenza al voto e i risultati ufficiosi diffusi in tempo reale durante lo scrutinio.

Roma, 4 giugno 2025

Claudio Palomba

Capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

1. I *REFERENDUM* PREVISTI DALLA COSTITUZIONE 11

1.1. Il *referendum* abrogativo 11

1.2. Il *referendum* regionale 12

1.3. I *referendum* territoriali 13

1.4. Il *referendum* costituzionale 13

2. IL PROCEDIMENTO REFERENDARIO 15

2.1. Le fasi del procedimento 15
2.1.1. Fase dell'iniziativa 15
2.1.2. Fase di verifica della legittimità 18
2.1.3. Fase del giudizio di ammissibilità 19
2.1.4. Fase della convocazione dei comizi 19
2.1.5. Fase dello svolgimento dei *referendum* e proclamazione dei risultati 22

2.2. Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025 22

3. LE SCHEDE DI VOTO – I COLORI – I QUESITI REFERENDARI 25

4. LE DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL VOTO ESPRESSO IN ITALIA 31

4.1. L'elettorato attivo 31

4.2. I seggi elettorali 32
4.2.1. Il seggio ordinario – Ufficio elettorale di sezione 33
4.2.2. La sezione ospedaliera 35
4.2.3. Il seggio speciale 35
4.2.4. Il seggio volante – Ufficio distaccato di sezione 36

4.3. I componenti dei seggi elettorali 37

4.4. Le operazioni di voto 38
4.4.1. Gli orari della votazione 38
4.4.2. L'elettore al seggio (schema riassuntivo) 39
4.4.3. L'identificazione dell'elettore 39

4.5. Le particolari categorie di elettori che votano in Italia 40
4.5.1. Gli elettori fuori sede (disciplina sperimentale) 40
4.5.2. I componenti e gli addetti alla sicurezza del seggio 41
4.5.3. I militari delle Forze armate, degli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, degli appartenenti alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché dei naviganti (*aviatori e marittimi*) 42
4.5.4. Gli elettori ammessi al voto, nella sezione elettorale in cui non sono iscritti, in base ad una sentenza o all'attestazione del sindaco 43
4.5.5. Il voto domiciliare per gli elettori con disabilità che renda impossibile l'allontanamento dalla loro abitazione 43
4.5.6. Gli elettori degenti in ospedali e case di cura, dei ricoverati in case di riposo e i tossicodipendenti degenti presso comunità 45
4.5.7. Il voto dei detenuti 46
4.5.8. Gli elettori con disabilità – Il voto assistito 47
4.5.9. Gli elettori non deambulanti nella sezione esente da barriere architettoniche 48

5. IL VOTO ESTERO 49

5.1. Le categorie di elettori 49
5.1.1. Gli elettori italiani residenti all'estero – AIRE 49
5.1.2. Gli elettori italiani residenti all'estero che hanno optato per votare in Italia (*optanti*) 50
5.1.3. Gli elettori italiani temporaneamente all'estero 51
5.1.4. Gli elettori italiani residenti all'estero, temporaneamente residenti presso altra sede consolare – T.A.S. (temporanei altra sede) 52

5.2. Il decreto del Ministro dell'interno 27 gennaio 2025 53

5.3. L'elenco degli elettori italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE 58

5.4. Le modalità del voto per corrispondenza 58

5.5. Gli Stati in cui non si vota per corrispondenza 60

6. LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO 63

6.1. Lo scrutinio del voto espresso in Italia 63

6.2. Lo scrutinio del voto espresso all'Estero 65
6.2.1. Schema riassuntivo 65
6.2.2. L'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero 66
6.2.3. Le modalità di svolgimento dello scrutinio 68
6.2.4. La diffusione dei dati ufficiosi da parte del Ministero dell'interno 69
6.2.5. Schema sulla diffusione dei dati ufficiosi da parte del Ministero dell'interno 70

7. LA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DEL *REFERENDUM* 71

8. I DATI SUGLI ELETTORI E SULLE SEZIONI 73

8.1. Gli elettori in Italia e all'estero 73

8.2. Gli elettori e le sezioni del territorio nazionale 74

8.3. Gli elettori ammessi a votare fuori sede 77

8.4. Gli elettori residenti all'estero che hanno optato per il voto in Italia (*optanti*) 80

8.5. Gli elettori all'estero che votano per corrispondenza 81
8.5.1. Gli elettori residenti all'estero e quelli temporaneamente all'estero che votano per corrispondenza 81
8.5.2. Gli elettori residenti all'estero ammessi al voto per corrispondenza tramite attestazione consolare 83
8.5.3. Riepilogo elettori all'estero 83
8.5.4. Seggi di scrutinio relativi alla circoscrizione Estero 84

8.6. Riepilogo elettori in Italia e all'estero 84

9. LE STATISTICHE 85

9.1. I risultati dei *referendum* dal 1946 al 2022 85

9.2. Percentuali dei votanti dei *referendum* abrogativi dal 1974 al 2022 90

9.3. Percentuali dei votanti dei *referendum* costituzionali dal 2001 al 2020 90

10. IL GLOSSARIO 91

11. LE ABBREVIAZIONI E/O ACRONIMI 97

12. LINK UTILI A CONTENUTI SU *WEB* 99

1. I *REFERENDUM* PREVISTI DALLA COSTITUZIONE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

- *Referendum* abrogativo [articolo 75]
- *Referendum* regionale [articolo 123]
- *Referendum* territoriali [articoli 132 e 133]
- *Referendum* costituzionale [articolo 138]

1.1. Il *referendum* abrogativo

Il ***referendum* abrogativo** è disciplinato dal Titolo II della **legge 25 maggio 1970, n. 352** [articoli da 27 a 40] e riguarda l'abrogazione totale o parziale di leggi o atti aventi forza di legge **[articolo 75 della Costituzione]**. Nel quesito si chiede agli elettori se vogliono o meno abrogare, in tutto o in parte, una o più disposizioni di legge ordinaria o atto avente forza di legge.

NORMATTIVA Testo vigente	**LEGGE 25 maggio 1970, n. 352** *Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo*
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-25;352!vig=	

Articolo 75 della Costituzione

"È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*".

Da quanto riportato nell'art. 75 della Costituzione è ammesso il *referendum* abrogativo solo in riferimento a norme di rango normativo primario e non anche di fonti secondarie e, tanto meno, di natura costituzionale.

NO

Il *referendum* abrogativo **non** è ammesso:
- per le leggi tributarie e di bilancio;
- per le leggi di amnistia e di indulto;
- per l'autorizzazione a ratificare i trattati internazionali.

Il *referendum* **abrogativo** ha le seguenti caratteristiche:

- è **eventuale** in quanto i soggetti costituzionalmente abilitati a presentare la richiesta referendaria non hanno l'obbligo, bensì la semplice facoltà di chiedere che si proceda alla consultazione popolare;
- ha **estensione nazionale**, poiché possono parteciparvi tutti i cittadini che hanno il diritto di voto (maggiore età);
- è ad **iniziativa mista**, poiché la richiesta può provenire alternativamente da 500.000 elettori o da cinque consigli regionali;
- è **successivo**, perché può intervenire solo dopo l'entrata in vigore di una legge ordinaria o atto avente forza di legge;
- ha **funzione abrogativa**, poiché lo stesso articolo 75 della Costituzione conferisce esplicitamente alla pronuncia referendaria popolare tale funzione in caso di esito positivo della consultazione.

Due *quorum* sono necessari affinché la richiesta referendaria abrogativa sia approvata:

- uno relativo alla partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto al voto;
- l'altro per il raggiungimento della maggioranza dei voti favorevoli all'abrogazione, calcolato sul totale dei voti validi (non si tiene conto delle schede bianche e delle schede nulle).

Il primo *referendum* abrogativo della storia dell'Italia repubblicana si tenne il 12 e 13 maggio 1974 e riguardò la richiesta di abrogazione della legge 1° dicembre 1970, n. 898, che aveva introdotto il **divorzio**.
Tale *referendum* si concluse con la vittoria del "no" e dunque con la continuazione della vigenza della legge.

1.2. Il *referendum* regionale

Il *referendum* regionale è un *referendum* popolare su leggi, provvedimenti amministrativi e statuto della regione [**articolo 123 della Costituzione, commi primo e terzo**].

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta **un cinquantesimo** degli elettori della Regione o **un quinto** dei componenti il Consiglio regionale.

Lo statuto sottoposto a ***referendum*** non è promulgato se non è approvato dalla **maggioranza dei voti validi**.

Lo **statuto regola** anche l'esercizio del diritto di iniziativa e del ***referendum*** su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

1.3. I *referendum* territoriali

a) *Referendum* riguardante la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni [articolo 132 della Costituzione, primo comma].

Si può con **legge costituzionale**, sentiti i consigli regionali, **disporre** la **fusione di regioni** esistenti o la **creazione di nuove regioni** con un minimo di **un milione d'abitanti**, quando ne facciano richiesta tanti **consigli comunali** che rappresentino almeno **un terzo delle popolazioni interessate** e la proposta sia approvata con *referendum* dalla **maggioranza** delle **popolazioni** stesse.

b) *Referendum* riguardante il passaggio da una regione ad un'altra di province o comuni [articolo 132 della Costituzione, secondo comma].

Si può, con l'**approvazione** della **maggioranza** delle **popolazioni** della **provincia** o delle province interessate e del **comune** o dei comuni interessati, espressa mediante ***referendum*** e con **legge della Repubblica**, sentiti i consigli regionali, **consentire** che **province** e **comuni,** che ne facciano richiesta, siano **staccati** da una **regione** ed aggregati ad un'altra.

c) *Referendum* per l'istituzione di nuovi comuni o la modifica della circoscrizione comunale o della denominazione [articolo 133 della Costituzione, secondo comma].

La **regione**, sentite con *referendum* le popolazioni interessate, può con sue leggi **istituire** nel proprio territorio **nuovi comuni** e **modificare** le loro **circoscrizioni** e **denominazioni**.

1.4. Il *referendum* costituzionale

Con il *referendum* costituzionale, disciplinato dal **Titolo I della legge 25 maggio 1970, n. 352** [articoli da 1 a 26], viene sottoposta all'approvazione popolare una **legge costituzionale** o di **revisione costituzionale** [**articolo 138 della Costituzione**].

Tale *referendum*, oltre ad essere eventuale, con estensione nazionale e ad iniziativa mista, si differenzia da quello abrogativo perché:

- è **preventivo**, poiché costituisce una fase del procedimento di approvazione di una legge costituzionale o di revisione costituzionale;
- ha **funzione confermativa**, poiché il suo esito permette l'entrata in vigore di una legge di rango costituzionale già approvata dal Parlamento o, viceversa, ne determina la mancata promulgazione se non è approvato dalla **maggioranza dei voti validi espressi dagli elettori**. Per la validità della consultazione non sono richiesti *quorum* di partecipazione.

.

2. IL PROCEDIMENTO REFERENDARIO

2.1. Le fasi del procedimento

Il **procedimento** relativo al ***referendum*** **abrogativo** si articola in **cinque fasi** interdipendenti tra loro.

- La **prima fase** riguarda l'iniziativa referendaria [articoli 27 – 31 della legge n. 352/1970].
- La **seconda fase** attiene alla verifica di legittimità della richiesta di *referendum* riservata all'Ufficio Centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione [articolo 32 della legge n. 352/1970].
- La **terza fase** attiene alla valutazione di ammissibilità costituzionale che si svolge dinanzi alla Corte costituzionale [articolo 33 della legge n. 352/1970].
- La **quarta fase** riguarda la convocazione degli elettori [articolo 34 della legge n. 352/1970].
- La **quinta fase** riguarda lo svolgimento del procedimento referendario con la votazione e la proclamazione dei risultati [articoli 35–40 della legge n. 352/1970].

2.1.1. Fase dell'iniziativa

Il *referendum* abrogativo può essere richiesto da:

- **5 Consigli regionali**

In questo caso il quesito da sottoporre a *referendum* deve essere deliberato a maggioranza da ognuno dei **5 Consigli regionali** e deve essere presentato alla Corte di Cassazione per mezzo di alcuni delegati;

oppure

- **500.000 elettori**

In questa seconda ipotesi i promotori del *referendum* devono essere **almeno 3 cittadini iscritti nelle liste elettorali**. Essi formano il Comitato dei promotori e depositano presso la Corte di Cassazione il quesito che vogliono sottoporre al *referendum* abrogativo. Quindi devono raccogliere almeno **500.000 firme** autenticate su appositi fogli vidimati (dalle segreterie comunali o dalle Cancellerie degli Uffici giudiziari); tale **raccolta deve avvenire entro tre mesi dalla vidimazione dei fogli**.

La legge n. 120/2020, in sede di conversione del D.L. 76/2020, ha introdotto l'art.16-bis apportando modifiche all'articolo 14 della legge 53/1990. Con tale modifica è stata estesa agli avvocati iscritti all'albo, che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza, ai consiglieri regionali e ai membri del Parlamento, la competenza ad **autenticare le sottoscrizioni** previste dalle leggi elettorali e referendarie, inclusi i *referendum* e le proposte di legge di iniziativa popolare.

Successivamente l'articolo **38-bis, comma 8, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, c.d. "*Decreto Semplificazioni Bis*"** (convertito dalla legge n. 29 luglio 2021, n. 108) recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*" ha meglio riformulato l'articolo 14, commi 1 e 2, della legge n. 53/1990 e successivamente il comma 1 dell'articolo 14 è stato ulteriormente modificato **dall'articolo 4-quater del D.L. 29 gennaio 2024, n. 7** (convertito dalla legge 25 marzo 2024, n. 38) che ha ricompreso anche i *referendum* previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Legge 21/3/1990, n. 53, articolo 14

Articolo 14, legge 21 marzo 1990, n. 53

I commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, **a seguito delle modificazioni apportate**, sono i seguenti:
"1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n.161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, e per i *referendum* previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, **i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'Appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia.** Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

2. L'**autenticazione** deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".

articoli 38-bis e 38-quater D.L. 31/5/2021, n. 77 (convertito dalla legge 29/7/2021, n. 108)

Il citato D.L. 31 maggio 2021, n. 77 ha introdotto anche la possibilità di:

- richiedere in **formato digitale il certificato di iscrizione nelle liste elettorali**, necessario per la firma di proposte referendarie (articolo 38-bis, comma 3);
- raccogliere in **formato digitale**, attraverso **un'apposita piattaforma online e strumenti elettronici, le firme degli elettori**, necessarie per dar corso alle procedure di *referendum* costituzionale, abrogativo o di modificazioni territoriali di cui rispettivamente agli articoli 138, 75 e 132 della Costituzione (articolo 38-quater, comma 1).

Inoltre è stato previsto, in via transitoria, che a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino alla data di operatività della piattaforma digitale, le firme degli elettori necessarie per i *referendum* previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonché per i progetti di legge previsti dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione, possono essere raccolte anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi.

NOVITÀ

Con il D.P.C.M. 18 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25/7/2024, n. 173 è stata attestata l'operatività della piattaforma per la raccolta digitale delle sottoscrizioni.

Ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 352/1970 non è possibile presentare richiesta di *referendum*:

- **nell'anno anteriore** alla scadenza di una delle due Camere;
- **nei 6 mesi successivi** alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere medesime.

Le richieste di *referendum* devono essere depositate presso la Corte di Cassazione **dal 1° gennaio al 30 settembre** di ciascun anno.

Ogni richiesta di *referendum* abrogativo deve contenere:

a. **indicazione della legge** o delle disposizioni di legge che si intendono sottoporre a *referendum* abrogativo;
b. **indicazione del quesito referendario** secondo la formula "Volete che sia abrogata…". Se il *referendum* è solo parziale (cioè ha ad oggetto solo una parte della legge) è necessaria l'indicazione del numero dell'articolo o degli

articoli sui quali il *referendum* è richiesto. Se il *referendum* ha, invece, ad oggetto solo una parte o parti di uno stesso articolo o di articoli, deve essere inserita l'indicazione del comma o dei commi e dovrà altresì integralmente essere trascritto il testo letterale delle disposizioni di legge delle quali sia proposta l'abrogazione.

2.1.2. Fase di verifica della legittimità

Alla scadenza del **30 settembre di ogni anno**, termine ultimo per la presentazione della richiesta di *referendum*, **l'Ufficio centrale per il referendum** costituito presso la **Corte di Cassazione** procede al controllo della **regolarità formale** della richiesta di *referendum*. A tal proposito esamina tutte le richieste per verificare che sia stato raggiunto il numero di **500.000 firme per ciascuna richiesta**, che tali sottoscrizioni siano regolari e che siano state validamente raccolte e che la richiesta sia stata assunta e presentata conformemente alle prescrizioni di legge.

Esula dal controllo di legittimità effettuato dall'Ufficio centrale per il referendum la valutazione di ammissibilità costituzionale che è, invece, riservata alla Corte costituzionale.

Entro il 31 ottobre l'Ufficio centrale per il referendum rileva, con ordinanza, le eventuali irregolarità delle singole richieste, assegnando ai delegati o presentatori un termine per la sanatoria delle irregolarità predette e per la presentazione di memorie.

Sanate eventuali irregolarità da parte dei richiedenti, l'Ufficio centrale per il referendum, **entro il 15 dicembre** dell'anno in cui è stata depositata la richiesta, decide tramite ordinanza definitiva, sulla legittimità delle richieste di *referendum* provvedendo alla eventuale concentrazione di quelle che rivelano uniformità o analogia di materia.

L'Ufficio centrale per il referendum stabilisce, sentiti i promotori, la denominazione della richiesta di *referendum* da riprodurre nella parte interna delle schede di votazione, al fine dell'identificazione dell'oggetto del *referendum*, riportata poi anche nella sentenza di ammissibilità della Corte costituzionale.

L'Ufficio centrale per il referendum è costituito presso la Corte di Cassazione ed è composto dai tre presidenti di Sezione della Corte di Cassazione più anziani nonché dai tre consiglieri più anziani di ciascuna sezione. Il più anziano dei tre presidenti presiede l'Ufficio e gli altri due esercitano le funzioni di vice presidente [articolo 12, primo comma, legge n. 352/1970].

2.1.3. Fase del giudizio di ammissibilità

Una volta accertata la regolarità formale del *referendum*, si procede al controllo sulla **ammissibilità dal punto di vista costituzionale**. Tale controllo spetta alla **Corte costituzionale** che verifica che il *referendum* non riguardi una materia sulla quale esso è vietato dalla Costituzione e che non abbia un contenuto comunque non pienamente conforme ai valori costituzionali.

La Corte costituzionale decide con sentenza da depositarsi entro **il 10 febbraio** con la quale dichiara quali richieste meritino accoglimento e quali vadano invece rigettate perché inammissibili.

In caso di elezioni politiche anticipate, il *referendum* deve essere rinviato di un anno al fine di evitare una sovrapposizione delle campagne elettorali per le elezioni e per il *referendum*.
I termini del procedimento per il *referendum* riprendono a decorrere dal 365° giorno successivo alla data della elezione.

Il *referendum* non viene effettuato nel caso in cui, nel frattempo, il Parlamento abbia provveduto a modificare la legge oggetto del *referendum* abrogativo in linea con la richiesta referendaria.

2.1.4. Fase della convocazione dei comizi

Le sentenze della Corte costituzionale, con le quali viene dichiarata l'ammissibilità o meno delle richieste dei *referendum*, vengono comunicate al Presidente della Repubblica che, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indice con decreto i *referendum* fissando la data di convocazione dei comizi in una **domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno**.

- **I decreti di indizione dei *referendum* popolari abrogativi dell'8 e 9 giugno 2025**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA n.75 del 31/3/2025	**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA** 31 marzo 2025
	https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2025/03/31/75/sg/pdf

***REFERENDUM* numero 1**
Indizione del *referendum* popolare abrogativo avente la seguente denominazione: "*Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione".*

***REFERENDUM* numero 2**
Indizione del *referendum* popolare abrogativo avente la seguente denominazione: *"Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale".*

***REFERENDUM* numero 3**
Indizione del *referendum* popolare abrogativo avente la seguente denominazione: *"Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi".*

***REFERENDUM* numero 4**
Indizione del *referendum* popolare abrogativo avente la seguente denominazione: *"Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione*".

***REFERENDUM* numero 5**
Indizione del *referendum* popolare abrogativo avente la seguente denominazione: *"Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana".*

- **L'avviso agli elettori tramite affissione del manifesto di convocazione dei comizi**

I comuni procedono, entro il **45° giorno antecedente la data di votazione**, alla pubblicazione **all'albo pretorio *online*** e all'affissione in altri **luoghi pubblici** del manifesto, a firma del sindaco, con il quale viene dato annuncio agli elettori della convocazione dei comizi per la consultazione referendaria, della data e degli orari della votazione [articolo 11, quarto comma, testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, e articolo 32, commi 1 e 5, legge n. 69/2009].

REFERENDUM POPOLARI
DI DOMENICA 8 GIUGNO E LUNEDÌ 9 GIUGNO 2025
CONVOCAZIONE DEI COMIZI

COMUNE DI .....

IL SINDACO

Visto l'articolo 75 della Costituzione;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni;
Visto l'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, applicabile ai *referendum* a norma dell'articolo 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352;
Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025»;

RENDE NOTO

che, con decreti del Presidente della Repubblica del 31 marzo 2025, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale - Serie Generale* n. 75 del 31 marzo 2025, sono stati convocati per i giorni di **domenica 8 giugno** e di **lunedì 9 giugno 2025** i comizi per lo svolgimento dei seguenti *referendum* popolari:

***REFERENDUM* POPOLARE N. 1**

Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione

«Volete voi l'abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, come modificato dal d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, dalla sentenza della Corte costituzionale 26 settembre 2018, n. 194, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145; dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dal d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40; dalla sentenza della Corte costituzionale 24 giugno 2020, n. 150; dal d.l. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147; dal d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n. 150); dalla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2024, n. 22; dalla sentenza della Corte costituzionale del 4 giugno 2024, n. 128, recante "Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" nella sua interezza?»

***REFERENDUM* POPOLARE N. 2**

Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale

«Volete voi l'abrogazione dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante "Norme sui licenziamenti individuali", come sostituito dall'art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: "compreso tra un", alle parole "ed un massimo di 6" e alle parole "La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro."?»

***REFERENDUM* POPOLARE N. 3**

Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi

«Volete voi che sia abrogato il d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, avente ad oggetto "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" limitatamente alle seguenti parti: Articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole "non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque", alle parole "in presenza di almeno una delle seguenti condizioni", alle parole "in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;" e alle parole "b-bis)"; comma 1-bis, limitatamente alle parole "di durata superiore a dodici mesi" e alle parole "dalla data di superamento del termine di dodici mesi"; comma 4, limitatamente alle parole ", in caso di rinnovo," e alle parole "solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi"; Articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole "liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,"?»

***REFERENDUM* POPOLARE N. 4**

Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione

«Volete voi l'abrogazione dell'art. 26, comma 4, in tema di "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione", di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, dall'art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall'art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole "Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici."?»

***REFERENDUM* POPOLARE N. 5**

Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana

«Volete voi abrogare l'articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole "adottato da cittadino italiano" e "successivamente alla adozione"; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: "f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.", della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante "Nuove norme sulla cittadinanza"?»

* * *

Le operazioni preliminari degli uffici di sezione cominceranno alle ore 16 di sabato 7 giugno 2025.

LA VOTAZIONE SI SVOLGERÀ NEI GIORNI DI DOMENICA 8 GIUGNO 2025, DALLE ORE 7 ALLE ORE 23, E DI LUNEDÌ 9 GIUGNO 2025, DALLE ORE 7 ALLE ORE 15.

....., addì 24 aprile 2025

IL SINDACO

L'ELETTORE, PER VOTARE, DEVE ESIBIRE AL PRESIDENTE DI SEGGIO LA TESSERA ELETTORALE PERSONALE (O UN ATTESTATO SOSTITUTIVO) E UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Roma, 2025 – Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

2.1.5. Fase dello svolgimento dei *referendum* e proclamazione dei risultati

Le schede per i *referendum*, secondo il modello prescritto dalla legge, sono fornite dal Ministero dell'interno e contengono il quesito formulato nella richiesta di *referendum*, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

> All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di *referendum* che risultano ammesse.

L'esito dei *referendum* è accertato dall'Ufficio centrale per il referendum presso la **Corte di Cassazione** che provvede alla **verifica dei *quorum*** (capitolo 7).

Qualora il risultato del *referendum* sia **favorevole all'abrogazione, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione** della legge, o dell'atto avente forza di legge, o delle singole disposizioni di essa oggetto di *referendum*.

L'abrogazione ha effetto a decorrere **dal giorno successivo a quello della pubblicazione** del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro interessato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può ritardare l'entrata in vigore dell'abrogazione delle disposizioni oggetto del *referendum* per un **termine non superiore a sessanta giorni** dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del suddetto decreto (articolo 37 della legge n. 352/1970).

Nel caso in cui il risultato del *referendum* sia **contrario all'abrogazione** di una legge, o di un atto avente forza di legge, o di singole disposizioni di essi, ne è data notizia **e non può proporsi medesima richiesta di *referendum* prima che siano trascorsi cinque anni.**

2.2. Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025

Per il contemporaneo svolgimento nell'anno 2025 delle consultazioni referendarie di cui all'articolo 75 della Costituzione e di un turno di votazione delle elezioni amministrative, **l'articolo 1 del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27**, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 2025, n. 72, stabilisce che, per gli adempimenti comuni e per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione **si applicano le disposizioni in vigore per *i referendum***.

- La composizione degli Uffici elettorali di sezione in cui si svolgono anche le elezioni amministrative e l'entità degli onorari fissi forfettari spettanti ai relativi componenti sono determinati dalla normativa per le elezioni amministrative, ferma restando l'entità delle maggiorazioni previste dalla legge n. 70/1980, con riferimento al tipo di consultazioni che si effettuano contemporaneamente.
- Lo scrutinio relativo ai *referendum* ha inizio appena completate le operazioni di votazione **(ore 15 di lunedì 9 giugno 2025)** e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, procedendo prima alle operazioni di scrutinio dei *referendum* e, successivamente, **senza interruzioni**, a quelle relative alle elezioni amministrative.
- Lo scrutinio relativo alle eventuali elezioni circoscrizionali è rinviato alle ore 9 del martedì.

L'articolo 2 del decreto-legge citato prevede, analogamente a quanto stabilito per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia svoltesi nel 2024, ma **per i soli *referendum* popolari abrogativi dell'anno 2025,** una disciplina sperimentale per consentire agli **elettori fuori sede per motivi di studio, lavoro o cure mediche**, temporaneamente domiciliati in un comune situato in una provincia diversa da quella del comune di residenza, di **votare presso il comune di temporaneo domicilio** (paragrafo 4.5.1).

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA n.65 del 19/3/2025	**DECRETO-LEGGE 19 marzo 2025, n. 27, (convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 2025, n. 72 - G.U. n. 113 del 17/5/2025)** Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni elettorali e referendarie dell'anno 2025
	https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/03/19/25G00039/SG

3. LE SCHEDE DI VOTO – I COLORI – I QUESITI REFERENDARI

Le schede per i *referendum*, di carta consistente, di tipo unico e **di colore diverso per ogni quesito referendario**, sono fornite dal Ministero dell'interno con le caratteristiche risultanti dai modelli riprodotti nelle tabelle P e Q allegate alla legge n. 70/1980. Ognuna di esse contiene la denominazione sintetica e lo specifico quesito formulato a termini dell'articolo 16 della legge n. 352/1970, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

> Le schede di voto sono stampate dalle tipografie autorizzate iscritte all'Albo dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

***REFERENDUM* N. 1** - "Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione".

- Il colore della scheda di voto per il *referendum* n. 1 è verde (codice Pantone® 375 - U).
- Il quesito riportato sulla scheda è il seguente:

«Volete voi l'abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, come modificato dal d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, dalla sentenza della Corte costituzionale 26 settembre 2018, n. 194, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145; dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dal d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40; dalla sentenza della Corte costituzionale 24 giugno 2020, n. 150; dal d.l. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147; dal d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n. 150); dalla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2024, n. 22; dalla sentenza della Corte costituzionale del 4 giugno 2024, n. 128, recante "Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" nella sua interezza?».

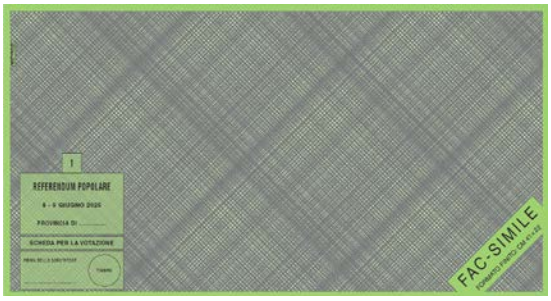

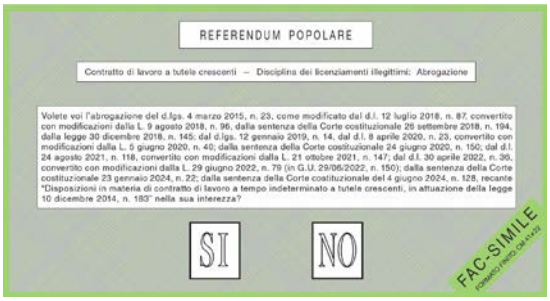

REFERENDUM **N. 2** - "Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale".

- Il colore della scheda di voto per il *referendum* n. 2 è arancione (codice Pantone® 1495-U).
- Il quesito riportato sulla scheda è il seguente:

« Volete voi l'abrogazione dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante "Norme sui licenziamenti individuali", come sostituito dall'art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: "compreso tra un", alle parole "ed un massimo di 6" e alle parole "La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro."?».

***REFERENDUM* N. 3** - "Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi".

- Il colore della scheda di voto per il *referendum* n. 3 è grigio (codice Pantone® 422 - U).
- Il quesito riportato sulla scheda è il seguente:

«Volete voi che sia abrogato il d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, avente ad oggetto "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" limitatamente alle seguenti parti: Articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole "non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque", alle parole "in presenza di almeno una delle seguenti condizioni", alle parole "in assenza delle previsioni di cui alla lettera a) , nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;" e alle parole "b- bis)"; comma 1- bis , limitatamente alle parole "di durata superiore a dodici mesi" e alle parole "dalla data di superamento del termine di dodici mesi"; comma 4, limitatamente alle parole ", in caso di rinnovo," e alle parole "solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi"; Articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole "liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,"?».

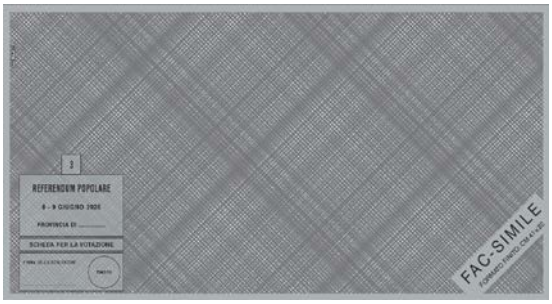

***REFERENDUM* N. 4** - "Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione".

- Il colore della scheda di voto per il *referendum* n. 4 è rosso (codice Pantone® Rubine red - U).
- Il quesito riportato sulla scheda è il seguente:

«Volete voi l'abrogazione dell'art. 26, comma 4, in tema di "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione", di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, dall'art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall'art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole "Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici."?».

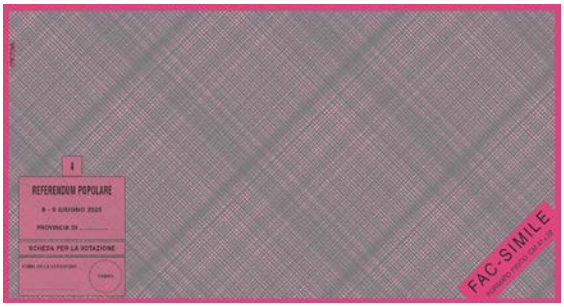

REFERENDUM **N.** 5 - "Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana".

- Il colore della scheda di voto per il *referendum* n. 5 è giallo (codice Pantone® Yellow - U).
- Il quesito riportato sulla scheda è il seguente:

«Volete voi abrogare l'articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole "adottato da cittadino italiano" e "successivamente alla adozione"; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: "f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.", della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante "Nuove norme sulla cittadinanza"?».

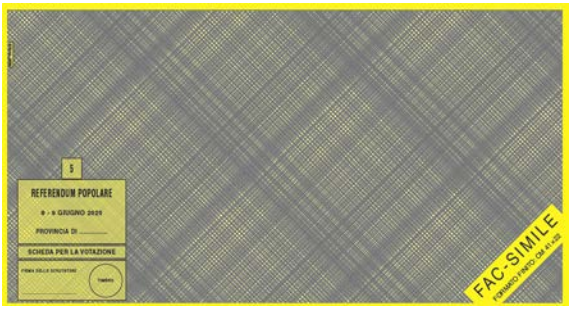

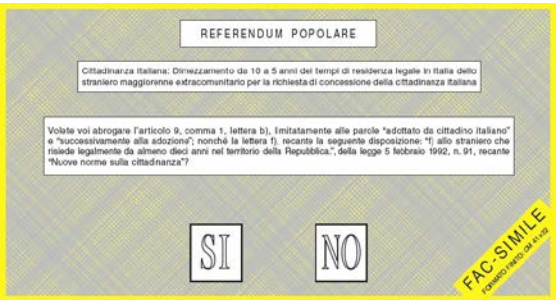

4. LE DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL VOTO ESPRESSO IN ITALIA

4.1. L'elettorato attivo

L'**elettorato attivo** consiste nella capacità giuridica di **votare** e necessita del possesso dei seguenti **requisiti**:

- la cittadinanza italiana;
- la maggiore età, cioè 18 anni compiuti entro il giorno della votazione.

Costituzione	*Articolo 48, modificato dalla legge costituzionale n. 1/2000* Sono **elettori** tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la **maggiore età** [primo comma]. Il **voto** è **personale** ed **eguale**, **libero** e **segreto**. Il suo esercizio è **dovere civico** [secondo comma]. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del **diritto di voto** dei **cittadini residenti all'estero** e ne assicura l'effettività. A tale fine è **istituita** una **circoscrizione Estero** per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il **diritto di voto non** può essere **limitato** se non per **incapacità civile** o per **effetto** di **sentenza penale irrevocabile** o nei casi di **indegnità morale** indicati dalla legge [quarto comma].

Il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni recante "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali" prevede all'articolo 2 alcune cause di **perdita del diritto elettorale:**

GAZZETTA UFFICIALE n. 106 del 28/4/1967	**Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223** **Articolo 2** Non sono elettori [comma 1]: ➢ coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423*, come modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n.327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi [lettera b]; ➢ coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi [lettera c] ➢ i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici [lettera d]; ➢ coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata [lettera e]. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato [comma 2]. ** L'articolo 3 della citata legge 1423/1946 è stato abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 che all'articolo 116 prevede un espresso richiamo alle corrispondenti proprie disposizioni (vedi nello specifico l'articolo 6 del d.lgs. 159/2011 riportato nel riquadro successivo).*

D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

Articolo 6
Tipologia delle misure di prevenzione e loro presupposti:
- la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (comma 1);
- il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quello di residenza o di dimora abituale, o in una o più regioni (comma 2);
- l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale (comma 3).

Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposti, con il consenso dell'interessato ed accertata la disponibilità dei relativi dispositivi, anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275-bis del codice di procedura penale (comma 3-bis).

4.2. I seggi elettorali

L'espressione del suffragio deve rispettare i **principi costituzionali** della **personalità, uguaglianza, libertà e segretezza del voto** stesso.

La messa a disposizione e l'allestimento delle sedi dei seggi elettorali sul territorio nazionale rientra nelle competenze delle Amministrazioni comunali.

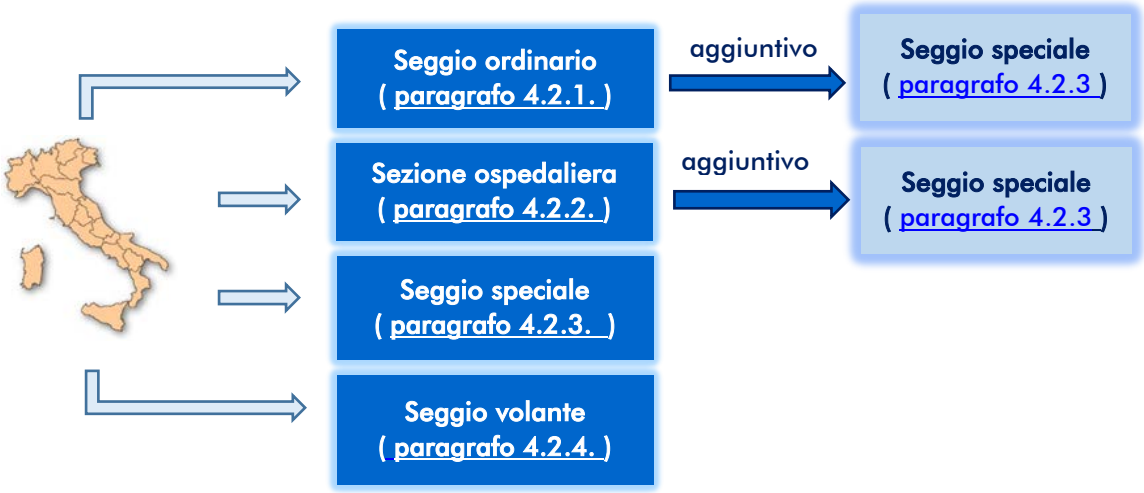

Relativamente alle operazioni di voto e scrutinio, si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi recanti le norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al d.P.R. n. 361/1957 [articolo 50, legge n. 352/1970, modificato dall'articolo 23, comma 2, lettera *e)*, legge n. 459/2001].

Alle **operazioni** di ogni **seggio** ordinario, ospedaliero, speciale e volante in Italia e di quelli di scrutinio costituiti presso la circoscrizione Estero (paragrafo 6.2), possono assistere i **rappresentanti**, uno **effettivo** e uno **supplente**, dei **promotori dei *referendum***, dei **partiti** o dei **gruppi politici** rappresentati nel **Parlamento**, se designati [articolo 19, legge n. 352/1970, articolo 13, comma 3, d.P.R. n. 104/2003, e articolo 25, testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957].

Le **designazioni** dei rappresentanti possono essere **presentate entro** il **giovedì antecedente** la data di **votazione** alla segreteria del **comune** che ne cura la trasmissione ai presidenti di seggio.
Le **designazioni** possono essere anche **presentate direttamente** ai singoli **presidenti di seggio** il **sabato pomeriggio**, durante la costituzione/insediamento del seggio o la **domenica mattina** prima che abbiano inizio le operazioni di voto.

I rappresentanti ed i componenti del seggio sono tenuti a trattare con la massima riservatezza, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto, i dati personali conosciuti nello svolgimento delle operazioni elettorali. In particolare, non possono utilizzare i dati relativi alla partecipazione o meno al voto dell'elettore, dai quali può evidenziarsi un eventuale orientamento politico dell'elettore medesimo [Garante per la protezione dei dati personali provvedimenti del 18 aprile 2019 e del 6 marzo 2014 pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019 e n. 71 del 26 marzo 2014].

4.2.1. Il seggio ordinario – Ufficio elettorale di sezione

[articolo 19 della legge n. 352/1970]

Per ogni sezione elettorale è istituito un **Ufficio elettorale di sezione**, composto da [articolo 19 della legge n. 352/1970]:

- un **presidente**;
- **tre scrutatori**, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente;
- un **segretario**.

GAZZETTA UFFICIALE n. 139 del 3/6/1957 e n. 303 del 30/12/2005	**Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361** *Articolo 40* L'**ufficio** di **presidente**, di **scrutatore** e di **segretario** è **obbligatorio** per le persone designate [primo comma]. **Uno** degli **scrutatori**, a scelta del presidente, assume le funzioni di **vicepresidente**; lo coadiuva e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento [secondo comma]. Tutti i **membri** del **seggio**, compresi i **rappresentanti**, presso il seggio medesimo, dei **promotori del *referendum*** e dei **partiti/gruppi politici presenti nel Parlamento**, sono considerati, per ogni effetto di legge, **pubblici ufficiali** durante l'esercizio delle loro funzioni [terzo comma, modificato dall'articolo 6, comma 13, legge n. 270/2005].

Per la **validità** delle operazioni del seggio devono essere **sempre presenti** almeno **tre** componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente [articolo 66, secondo comma, T.U. n. 361/1957].

Per i **reati** commessi in **danno** dei **membri** dell'Ufficio elettorale di sezione, compresi i **rappresentanti** dei promotori del *referendum* e dei partiti/gruppi politici presenti nel Parlamento, si procede con giudizio direttissimo [articolo 112, d.P.R. n. 361/1957].

L'**ubicazione** dei **seggi elettorali** è prevista in edifici pubblici, talvolta anche non scolastici [articolo 17, comma 50, della legge n. 127/1997].

È il **Ministero dell'Istruzione e del merito** che **impartisce** ai **dirigenti** degli **uffici scolastici regionali** opportune **istruzioni** affinché gli stessi mettano a disposizione delle amministrazioni comunali i **locali scolastici** nei giorni strettamente necessari per l'approntamento dei seggi e lo svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio. Normalmente il **locale** viene messo a **disposizione** il **venerdì antecedente** il giorno della **votazione** fino al giorno successivo la chiusura delle operazioni di scrutinio.

Testo vigente	**Articolo 38, testo unico di cui al d.P.R. n. 223/1967, modificato dall'articolo 8, comma 1, D.L. n. 75/1981, convertito con modificazioni dalla legge n. 219/1981** Disciplina il numero delle sezioni elettorali nei fabbricati sedi dei seggi
	http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-20;223~art38

- **Le caratteristiche dei locali sedi dei seggi**

L'articolo 42, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, applicabile anche alle consultazioni referendarie, prevede che siano assicurate alcune particolari **caratteristiche strutturali** e di capienza dei **locali** che **ospitano** i **seggi**, tra cui:

- la **sala della votazione** (cosiddetta "*sala delle elezioni*"), delimitata da una porta di ingresso, è destinata ai componenti del seggio e ai rappresentanti dei promotori del *referendum* e dei partiti/gruppi politici presenti nel Parlamento. Gli elettori possono entrarvi solo per votare e, pertanto, occorre che vi sia uno spazio antistante ove gli elettori possono attendere il proprio turno prima di fare ingresso nella sezione elettorale per le operazioni di voto;
- in ciascun **seggio**, salva comprovata impossibilità logistica, devono essere predisposte **quattro cabine**, di cui una destinata alle persone con disabilità, collocate in maniera da rimanere isolate, oltre ad essere munite di un riparo che assicuri la segretezza del voto.

Il seggio deve essere dotato di un **tavolo** di dimensioni tali per consentirvi il collocamento delle urne (una per ogni consultazione elettorale e referendaria), sempre visibile a tutti, disposto in modo che i rappresentanti, allorché sia stata chiusa la votazione, possano girarvi attorno.

L'accessibilità del seggio elettorale

Gli arredi della **sala di votazione** dei seggi elettorali devono essere disposti in modo da permettere agli **elettori non deambulanti** di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le **funzioni** di **componente** di seggio o di **rappresentante** dei promotori del *referendum* e dei partiti/gruppi politici.

Deve essere predisposta almeno una **cabina** per consentire agevolmente l'accesso alle persone con disabilità e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, o un tavolo munito di ripari, che garantisca la stessa segretezza.

I seggi debbono essere poi raggiungibili anche dall'esterno, dove deve essere segnalata l'**accessibilità** attraverso il **simbolo** della **carrozzina**, tramite percorsi accessibili.

4.2.2. La sezione ospedaliera

La **sezione ospedaliera opera** esattamente come il **seggio ordinario**.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

n. 139 del 3/6/1957

Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361

Articolo 52

Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita una **sezione elettorale** per ogni 500 letti o frazione di 500 [primo comma].

Gli **elettori** che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono **iscritti** nelle **liste di sezione all'atto della votazione**, a cura del presidente del seggio: alle **sezioni ospedaliere** possono, tuttavia, essere assegnati, per l'esercizio del **voto**, gli **elettori** facenti parte del **personale** dell'Istituto di cura, che ne facciano domanda al comune.

L'articolo 9, comma 9, della legge n. 136/1976, prevede la possibilità di **istituire presso** le **sezioni ospedaliere**, in **aggiunta**, un **seggio speciale** (paragrafo 4.2.3) per la raccolta del voto dei ricoverati che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono accedere alla cabina di votazione.

4.2.3. Il seggio speciale

[articoli 8 e 9, legge n. 136/1976, e articolo 1, primo comma, lettere d) ed e), del D.L. n. 161/1976, convertito con modificazioni dalla legge n. 240/1976]

In occasione di ogni consultazione, un **seggio speciale** viene **costituito** in **aggiunta** al seggio **ordinario** o alla **sezione ospedaliera**:

- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura (ospedali o altri istituti o case di cura) con almeno 100 e fino a 199 posti letto;
- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di detenzione e di custodia preventiva;

- presso le sezioni ospedaliere nelle quali sono ricoverati elettori che, a giudizio della direzione sanitaria, non sono in condizioni di recarsi alle cabine per esprimere il voto.

Il **seggio speciale** è composto da un **presidente**, nominato dal presidente della Corte d'Appello, e da **due scrutatori**, di cui uno con mansioni di segretario, nominati dalla Commissione elettorale comunale.

Il **seggio speciale** che opera presso un **luogo di cura** può essere incaricato anche della **raccolta** del **voto** presso il **domicilio** di elettori che abitano nelle vicinanze del luogo di cura (paragrafo 4.5.5.).

I **compiti** del seggio speciale si esauriscono non appena le schede votate, racchiuse in apposito plico, vengono portate nella sede della sezione elettorale (ordinaria od ospedaliera) e immediatamente immesse nella stessa urna dove confluiscono le schede votate dagli elettori della sezione stessa.

I **componenti** del seggio speciale **non** devono prendere parte ad alcuna altra **operazione** del procedimento elettorale (ad esempio: non devono partecipare alle operazioni di autenticazione delle schede).

4.2.4. Il seggio volante – Ufficio distaccato di sezione

[articolo 53, T.U. n. 361/1957, e articolo 1, D.L. n. 1/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 22/2006]

Il seggio volante viene **costituito**:

- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura con meno di 100 posti letto;
- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono elettori ammessi a votare al loro domicilio.

Il seggio volante è composto dal **presidente**, da **uno scrutatore** e dal **segretario** del **seggio ordinario** nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura con meno di 100 posti letto e/o dimorano elettori ammessi al voto domiciliare (paragrafo 4.5.5.).

Lo scrutatore del seggio volante è **designato** mediante sorteggio tra gli scrutatori del seggio ordinario.
Il seggio volante ha il **compito** di:

- **raccogliere** il voto degli elettori ricoverati nei predetti luoghi di cura e di quelli che votano al proprio domicilio;
- **portare** le schede votate, racchiuse piegate in apposito plico, nella sede della sezione elettorale "madre" da cui si distacca provvisoriamente il seggio volante medesimo;
- **immettere** immediatamente tali schede piegate nella stessa urna dove confluiscono le altre schede votate dagli elettori della sezione stessa.

4.3. I componenti dei seggi elettorali

Ruolo	Nominato	Requisiti essenziali per la nomina	Data nomina in generale	Seggio ordinario e sezione ospedaliera	Seggio speciale	Seggio volante
				numero componenti		
Presidente	dal Presidente della Corte di Appello	Iscrizione all'Albo dei presidenti di seggio	entro il 30° giorno antecedente la votazione	1	1	1 (del seggio ordinario)
Vice presidente	tra gli scrutatori	di legge	all'atto dell' insediamento del seggio	1 (tra gli scrutatori)	-	-
Scrutatore	dalla Commissione elettorale comunale	Iscrizione all'Albo degli scrutatori di seggio	mediante nomina tra il 25° ed il 20° giorno antecedente la votazione	3 4 (*)	2	1 (del seggio ordinario)
Segretario	dal Presidente	di legge	prima della costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione	1	1 (tra i 2 scrutatori)	1 (del seggio ordinario)

(*) *per i seggi costituiti:*

- *presso l'Ufficio centrale o decentrato per la circoscrizione Estero (scrutinio dei voti degli elettori italiani all'estero) [articolo 13, comma 3, legge n. 459/2001];*
- *per gli Uffici di sezione (seggio ordinario) nelle cui circoscrizioni esistono ospedali o case di cura con meno di 100 posti letti e/o presso i quali si procede alla raccolta del voto domiciliare [articolo 2, legge n. 199/1978, modificato dall'articolo 2, legge n. 46/2009].*

NB: Il decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante "*Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025*", **convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 2025, n. 72** stabilisce all'articolo 1, comma 2, che in caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2025, di consultazioni referendarie di cui all'articolo 75 della Costituzione e di un turno di votazione delle elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, per gli **adempimenti comuni e per il funzionamento** degli uffici elettorali di sezione si applicano le disposizioni in vigore per i ***referendum***.
La **composizione degli uffici elettorali di sezione** in cui si svolgono anche le votazioni per le elezioni amministrative e l'entità degli onorari fissi forfetari spettanti ai relativi componenti sono determinate dalla normativa per le **elezioni amministrative**, ferma restando l'entità delle maggiorazioni previste dall'articolo 1, commi 3 e 5, lettera b), della legge 13 marzo 1980, n. 70, con riferimento al tipo di consultazioni che si effettuano contemporaneamente.

4.4. Le operazioni di voto

4.4.1. Gli orari della votazione

sabato 7 giugno 2025	16:00	INSEDIAMENTO SEGGI

8 - 9 giugno 2025	Si vota nella giornata di DOMENICA 8 giugno, dalle ore 7 alle ore 23 e LUNEDÍ 9 giugno dalle ore 7 alle ore 15 per: - *Referendum* popolari abrogativi; - Elezioni amministrative in Sardegna (primo turno); -Turno di ballottaggio relativo ai comuni delle Regioni a statuto ordinario e della Sicilia il cui primo turno si è svolto nei giorni 25 e 26 maggio 2025. (Decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 2025, n. 72)

Domenica 8 giugno 2025

APERTURA SEGGI 7:00 → 23:00 CHIUSURA SEGGI

Lunedì 9 giugno 2025

APERTURA SEGGI 7:00 → 15:00 CHIUSURA SEGGI

SCRUTINIO

4.4.2. L'elettore al seggio (schema riassuntivo)

ELETTORE

L'elettore, prima di recarsi al seggio, deve controllare se sulla tessera elettorale sono rimasti spazi liberi per la certificazione del voto. In caso contrario, dovrà recarsi con la tessera all'Ufficio elettorale del comune di residenza per ritirarne una nuova.

L'elettore deve recarsi nel seggio, il cui numero ed indirizzo è stampato sulla tessera elettorale personale, munito di idoneo documento di riconoscimento (carta di identità o documento equipollente).

L'elettore, all'entrata nel seggio, deve consegnare la tessera elettorale (o l'attestato del sindaco) ed il documento di identificazione ai membri del seggio stesso i quali verificheranno la sua presenza nelle liste elettorali e che non abbia già votato e depositare qualunque apparecchiatura che riproduca fotografie e filmati (*smartphone*, fotocamere, altro).

ELETTORE

VOTO ASSISTITO (paragrafo 4.5.8)
La persona con disabilità che non gli consente di esprimere autonomamente il voto, può chiedere di essere accompagnata in cabina da un altro elettore. Per evitare che per ogni consultazione si debbano produrre dei certificati medici, è possibile richiedere che sulla tessera elettorale personale venga messo un timbro o un'annotazione che attesti la permanenza della disabilità.

SEGGIO

L'elettore riceverà una matita copiativa, le schede di votazione e l'indicazione del numero della cabina nella quale recarsi per esprimere in segreto il voto.

L'elettore, al termine dell'espressione del voto, deve consegnare al presidente la scheda chiusa e la matita. Successivamente deve ritirare la tessera elettorale munita del timbro che certifica il voto, il documento di identità ed eventualmente l'apparecchiatura depositata.

Oltre all'elettore, nel seggio, possono esprimere il voto il presidente, il segretario, gli scrutatori e i rappresentanti di lista del seggio stesso nonché i membri delle Forze dell'ordine in servizio al seggio se non hanno già votato nel rispettivo seggio del comune di residenza.

4.4.3. L'identificazione dell'elettore

Per poter votare occorre presentarsi al seggio con:

- la **tessera elettorale** con almeno uno spazio vuoto dei diciotto previsti per la certificazione del voto, o l'**attestato** del **sindaco** sostitutivo della tessera;
- un **documento** di riconoscimento per l'**identificazione.**

I **documenti di riconoscimento ammessi al seggio** sono compresi in tre categorie [articolo 57, secondo comma, testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]:

- la **carta d'identità** ed ogni altro **documento di riconoscimento** munito di fotografia, rilasciato da una Pubblica amministrazione italiana o di altri Stati **(patente di guida, patente nautica, passaporto, libretto di pensione, porto**

d'armi, tessera AT, altro) [articolo 1, comma 1, lettere *c)* e *d)*, T.U. n. 445/2000]. Questi **documenti possono essere utilizzati anche se scaduti** purché risultino regolari sotto ogni altro aspetto e la fotografia assicuri la precisa identificazione dell'elettore;

- la **tessera di riconoscimento** rilasciata dall'**Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia**, che dev'essere munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;
- la **tessera di riconoscimento** rilasciata da un **ordine professionale**, munita di fotografia.

In **mancanza** di un **documento** di **identificazione** idoneo, l'**elettore può essere riconosciuto** anche con le seguenti modalità:

- da uno dei **membri** del **seggio** che conosce personalmente l'elettore e ne attesta l'identità [articolo 57, terzo comma, T.U. n. 361/1957];
- da un **altro elettore** del comune, noto al seggio e provvisto di documento di identificazione valido, che ne attesta l'identità. In questo caso il presidente avverte l'elettore delle pene stabilite per chi afferma il falso, per chi concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto o all'esclusione di chi ne ha diritto [articolo 57, quarto comma, T.U. n. 361/1957];
- dalla **ricevuta** della richiesta di rilascio della **Carta d'Identità Elettronica** (CIE), in quanto munita della fotografia del titolare, dei relativi dati anagrafici e del numero della CIE cui si riferisce.

E' consigliabile verificare per tempo il possesso dei documenti necessari per l'espressione del voto al seggio.

4.5. Le particolari categorie di elettori che votano in Italia

4.5.1. Gli elettori fuori sede (disciplina sperimentale)

L'articolo 2 del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27 recante "*Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025*", convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 2025, n. 72, prevede, analogamente a quanto previsto per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia svoltesi nel 2024, **ma per i soli *referendum* popolari abrogativi dell'anno 2025,** una disciplina sperimentale per consentire agli elettori temporaneamente domiciliati per **motivi di studio, lavoro o cure mediche** in un comune situato in una provincia diversa da quella del comune di residenza di votare presso il comune di temporaneo domicilio.

NOVITÀ

Articolo 2

D.L. 19/3/2025, n. 27 (convertito dalla legge 15/5/2025, n. 72, pubblicata in G.U. n. 113 del 17/5/2025)

L'articolo 2 del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, convertito dalla legge 15/5/2025, n. 72, prevede, tra l'altro, che in occasione delle consultazioni referendarie 2025, gli "**elettori fuori sede" cioè gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche** siano **temporaneamente domiciliati**, per un periodo di **almeno tre mesi,** nel quale ricada la data di svolgimento delle consultazioni, in un comune situato in una provincia diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, possano esercitare il diritto di voto **nello stesso comune di temporaneo domicilio**, previa presentazione al comune di una domanda almeno **trentacinque giorni** prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione.

Entro il **quinto giorno antecedente** la data della consultazione, il **comune di temporaneo domicilio** rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, **un'attestazione di ammissione al voto** con l'indicazione del **numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.**

I comuni sono autorizzati ad istituire **sezioni elettorali speciali** nel numero di una sezione elettorale **per ogni ottocento elettori fuori sede** ammessi al voto, distribuendo le frazioni eccedenti il predetto limite numerico in **elenchi aggiunti** alle liste delle sezioni ordinarie, in numero non superiore, ove possibile, al **dieci per cento** rispetto al numero di elettori iscritti nella sezione.

Gli elettori fuori sede votano previa **esibizione**, oltre che di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, **dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata** dal comune.

4.5.2. I componenti e gli addetti alla sicurezza del seggio

Gli **ufficiali** e gli **agenti** della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, il **presidente**, gli **scrutatori** e il **segretario** del seggio **votano** nel **seggio** presso il quale **esercitano** il proprio **Ufficio**, anche se iscritti in altra sezione del proprio comune o di un altro comune [articolo 48, testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957].

I **rappresentanti dei promotori del *referendum* e dei partiti/gruppi politici rappresentati in Parlamento**, se designati, votano nel seggio presso il quale esercitano le loro funzioni, purché siano iscritti nelle liste degli elettori di un qualunque comune italiano.

I soggetti citati dovranno esibire la propria tessera elettorale per verificare se non hanno già votato in un'altra sezione elettorale.

4.5.3. I militari delle Forze armate, degli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, degli appartenenti alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché dei naviganti (*aviatori e marittimi*)

- I **militari delle Forze armate** nonché gli **appartenenti** a **Corpi** organizzati **militarmente** per il **servizio dello Stato**, alle **Forze di Polizia** e al Corpo nazionale dei **Vigili del Fuoco sono ammessi a votare nel comune** in cui si **trovano** per causa di **servizio**, con precedenza sugli altri elettori [articolo 49, primo comma, T.U. n. 361/1957, modificato da ultimo dall'articolo 8, comma 1, legge n. 271/1991, e articolo 1490, d.lgs. n. 66/2010].

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista, previa esibizione della tessera elettorale, e sono **iscritti** in una **lista aggiunta** [articolo 49, secondo comma, T.U. n. 361/1957].

La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente del seggio [articolo 49, quarto comma, T.U. n. 361/1957].

Al fine di evitare abusi od irregolarità da parte di soggetti estranei alle Forze armate o a Organi ad esse assimilati, i Comandanti dei reparti e dei Corpi predispongono, per ciascun dipendente, un'apposita **attestazione di servizio**, da esibire al presidente del seggio, che contiene l'indicazione del comune in cui è di stanza il reparto a cui il dipendente è assegnato, apponendovi il bollo del Comando e la propria firma.

Per coloro che sono distaccati in altra sede per **esigenze** di **ordine pubblico**, l'**attestazione** deve recare, in aggiunta, l'indicazione del comune in cui voteranno.

Analoga attestazione è predisposta dai Comandi o dagli Uffici competenti per i dipendenti che prestano servizio isolato fuori dal comune nelle cui liste sono iscritti.

I **militari** o gli **appartenenti** ai Corpi predetti che si trovano in **licenza** (ad esempio: licenza ordinaria, convalescenza, altro) fuori dalla sede del Corpo e fuori dal territorio del comune nelle cui liste sono iscritti, possono votare nel comune in cui si trovano presentando al presidente del seggio il foglio di licenza, ovvero un documento equivalente, e la tessera elettorale.

È **vietato** recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali [articolo 49, terzo comma, T.U. n. 361/1957].

- I **naviganti** (*aviatori e marittimi)* fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel comune ove si trovano [articolo 50, primo comma, T.U. n. 361/1957, modificato dall'articolo 2, comma 1, legge n. 160/1993].

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa **esibizione** della **tessera elettorale**, corredato dai seguenti documenti:

a) **certificato** del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante;
b) **certificato** del Sindaco del comune attestante l'avvenuta notifica telegrafica (o fatta con altro mezzo equipollente), da parte del comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del comune che ha rilasciato la tessera elettorale, della volontà espressa dall'elettore di votare nel comune in cui si trova per causa di imbarco.

Sono **iscritti**, a cura del presidente della sezione, previa esibizione della tessera elettorale, in una **lista aggiunta** o nella **stessa lista aggiunta** dei **militari** e degli **appartenenti** ai **corpi organizzati**, se presenti.

L'**interessato** deve **presentare**, presso la segreteria del **comune** in cui si trova, una **domanda** scritta dichiarando l'intenzione di votare nel comune.

I **sindaci** dei comuni che hanno **rilasciato** i suddetti **certificati**, sulla base delle notifiche telegrafiche (o fatte con altro mezzo equipollente), compileranno gli elenchi dei naviganti che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione [articolo 50, ultimo comma, T.U. n. 361/1957, modificato dall'articolo 2, comma 1, legge n. 160/1993].

4.5.4. Gli elettori ammessi al voto, nella sezione elettorale in cui non sono iscritti, in base ad una sentenza o all'attestazione del sindaco

Ha diritto di votare l'elettore che presenta al presidente di seggio:

- una **sentenza** che lo dichiara elettore del comune [articolo 47, secondo comma, T.U. n. 361/1957];
- l'**attestazione** di ammissione al voto da parte del sindaco nella quale è indicata la sezione elettorale presso la quale è assegnato [articolo 32-*bis*, d.P.R. n. 223/1967, introdotto dall'articolo 3, comma 1, legge n. 40/1979].

4.5.5. Il voto domiciliare per gli elettori con disabilità che renda impossibile l'allontanamento dalla loro abitazione

[*articolo 1, D.L. n. 1/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 22/2006, successivamente modificato dall'articolo 1, legge n. 46/2009. - Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62]*

Sono **ammessi** al **voto domiciliare**, in un qualsiasi comune, gli **elettori con disabilità, con necessità di sostegno elevato o molto elevato,** tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di trasporto e accompagnamento, e gli **elettori con disabilità** che si trovino in condizioni di **dipendenza continuativa** e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano [articolo 1 del decreto-legge n. 1/2006, come modificato dalla legge n. 46/2009 e articolo 4 d.lgs n. 62/2024].

L'**elettore** interessato deve far **pervenire** al **sindaco** del **comune** nelle cui liste elettorali è **iscritto** - in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione - quanto segue:

- un'espressa **dichiarazione** in carta libera attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa, possibilmente, con un recapito telefonico;
- un idoneo **certificato**, rilasciato dal funzionario **medico**, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 45° giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di disabilità, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali;
- la **copia** della **tessera elettorale**.

I **funzionari medici** designati al rilascio dei certificati medici **non** possono essere **candidati** né **parenti** fino al quarto grado di candidati [articolo 56, comma 1, T.U. n. 361/1957, modificato dall'articolo 9, comma 1, legge n. 271/1991].

Il **sindaco**, appena ricevuta la documentazione, previa verifica della sua regolarità e completezza, **provvede**:

- ad **includere** i nomi degli **elettori** ammessi al **voto a domicilio** in appositi **elenchi** distinti per sezioni. Gli elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione elettorale, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- a **rilasciare** agli elettori richiedenti un'**attestazione** dell'avvenuta inclusione negli elenchi;
- a **pianificare** e **organizzare**, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli Uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

Qualora gli **ammessi** al **voto domiciliare** abbiano la **dimora ubicata in altro comune**, entro il settimo giorno antecedente la data di votazione, i sindaci dei comuni nei quali è iscritto l'elettore richiedente devono comunicare al sindaco di ciascuno dei comuni interessati l'elenco dei predetti dimoranti nel rispettivo ambito territoriale con l'indicazione, per ogni elettore: cognome e nome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo della dimora e, possibilmente un recapito telefonico.

La **raccolta** del **voto** avviene a cura dell'**Ufficio distaccato di sezione** o "***seggio volante***" (paragrafo 4.2.4), durante le **ore** in cui è **aperta** la **votazione**, assicurando, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore. Il **voto** può essere **raccolto**, tuttavia, anche dal **seggio speciale** che opera presso un luogo di cura **ubicato** nelle **vicinanze** della **dimora** degli **elettori** interessati (paragrafo 4.2.3).

I comuni, nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare, devono organizzare il servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso l'abitazione di tali elettori anche utilizzando gli automezzi che – ai sensi dell'articolo 29, comma 1, della legge n. 104/1992 – vengono adibiti al trasporto presso i seggi degli elettori con disabilità.

4.5.6. Gli elettori degenti in ospedali e case di cura, dei ricoverati in case di riposo e i tossicodipendenti degenti presso comunità

- **Gli elettori degenti in ospedali e case di cura**

Sono ammessi a votare nel **luogo di ricovero, se iscritti nelle liste elettorali dello stesso comune** o di altro comune del territorio nazionale, previa esibizione della tessera elettorale [articoli 51, 52 e 53, testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]. Gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una **dichiarazione** attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura.

La dichiarazione deve espressamente riportare:

- il **numero della sezione** elettorale alla quale l'elettore è assegnato;
- il **numero di iscrizione** dell'elettore nella lista elettorale di sezione, risultante dalla tessera elettorale;
- l'attestazione in calce del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto;

e deve essere inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto stesso.

Il **sindaco**, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:

- ad **includere i nomi** dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni. Gli elenchi sono consegnati, entro il giorno antecedente la data di votazione, al presidente di ciascuna sezione elettorale, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- a **rilasciare** immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma (o con altro mezzo equivalente), **un'attestazione** dell'avvenuta inclusione negli elenchi;
- **a rimettere**, per gli elettori degenti in luoghi di cura ubicati in altri comuni, ai sindaci di tali comuni, **l'elenco degli elettori** ai quali è stata rilasciata la predetta attestazione con l'indicazione del luogo di cura di rispettiva degenza.

- **Gli elettori ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità**

Sono **ammessi** a **votare** nel luogo di ricovero, nell'ambito del comune interessato, se in possesso del diritto di elettorato attivo, sia i **degenti** nelle case di riposo per anziani e nei cronicari al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria, anche di modesta portata, sia i **tossicodipendenti** ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private, iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune.

Dei nominativi di tali elettori viene presa nota dal presidente del seggio in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

La **raccolta** del **voto avviene** a cura dell'**Ufficio distaccato di sezione** o "***seggio volante***" (paragrafo 4.2.4), concordando possibilmente, con le strutture medico-sanitarie di ricovero e assistenza, l'orario di raccolta del voto.

4.5.7. Il voto dei detenuti

I detenuti in possesso del diritto di elettorato attivo (paragrafo 4.1) sono ammessi a votare nel luogo di reclusione o custodia preventiva [articolo 8, legge n. 136/1976, modificato dall'articolo 13, comma 1, d.P.R. n. 299/2000].

Il **detenuto** elettore deve far **pervenire**, non oltre il **terzo giorno** antecedente la data della votazione, per il **tramite** del **direttore** dell'Istituto di prevenzione e pena, al **sindaco** del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, una **dichiarazione** attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo in cui si trova.
La **dichiarazione** deve espressamente **riportare**:

- il **numero** della **sezione** alla quale l'elettore è assegnato;
- il **numero** di **iscrizione** nella lista elettorale di sezione, risultante dalla tessera elettorale;
- l'**attestazione** in calce del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore.

Il **sindaco**, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, **provvede**:

- ad **includere** i nomi dei **detenuti** richiedenti in appositi **elenchi** distinti per sezioni. Gli elenchi sono consegnati, all'atto della costituzione del seggio, al presidente di ciascuna sezione elettorale, il quale provvede subito a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- a **rilasciare** immediatamente ai **detenuti** richiedenti, per telegramma o con altro mezzo equivalente, un'**attestazione** dell'avvenuta inclusione negli elenchi;
- a **rimettere**, per gli elettori detenuti presso istituti ubicati in altri comuni, ai sindaci di tali comuni, l'elenco degli elettori ai quali è stata rilasciata la predetta attestazione, con l'indicazione dell'istituto o di altra struttura penitenziaria.

I **detenuti** possono **votare** esclusivamente previa **esibizione**, oltre che della **tessera elettorale**, anche dell'**attestazione** che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti [articolo 13, comma 1, d.P.R. n. 299/2000].

Il **voto** degli elettori **detenuti** è **raccolto** da un **seggio speciale** (paragrafo 4.2.3).

Qualora in un **luogo** di detenzione i **detenuti** aventi diritto al voto siano **più di 500**, la **Commissione elettorale circondariale**, su proposta del sindaco del comune, entro il secondo giorno antecedente quello della votazione, **ripartisce** i **detenuti** stessi, ai fini della raccolta del voto, tra **due seggi speciali** che fanno capo, rispettivamente, alla sezione nella cui circoscrizione elettorale ha sede il luogo di detenzione e ad una sezione contigua [articolo 9, ultimo comma, legge n. 136/1976].

Gli **agenti di custodia** del luogo di reclusione o custodia preventiva possono esprimere il voto presso qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio, ma **non** possono esprimere il **voto** presso i **seggi speciali** costituiti per il voto dei **detenuti.**

4.5.8. Gli elettori con disabilità – Il voto assistito

Gli elettori con disabilità, che non possono esercitare autonomamente il diritto di voto e hanno bisogno dell'**assistenza** di un **altro elettore** per esprimere il proprio voto al seggio, possono richiedere al comune di iscrizione elettorale l'**annotazione permanente del diritto al voto assistito**, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale [articolo 1, comma 2, legge 5 febbraio 2003, n. 17].

Tale **annotazione evita** all'**elettore** con disabilità di **doversi munire** di volta in volta, in occasione di ogni consultazione elettorale, dell'apposito **certificato medico**.
Possono usufruire del **voto assistito** con un **accompagnatore** in cabina gli **elettori** [articolo 55, secondo comma, T.U. n. 361/1957, modificato dall'articolo 1, comma 1, legge n. 17/2003]:

- **non vedenti;**
- **amputati delle mani;**
- **affetti da paralisi;**
- **con disabilità, con necessità di sostegno elevato o molto elevato, che rendono impossibile l'esercizio autonomo del voto.**

L'impedimento, se non è evidente, deve essere dimostrato con la **documentazione sanitaria** rilasciata gratuitamente dall'Azienda sanitaria locale (ASL) che certifica l'impossibilità di esercitare autonomamente il diritto di voto. Per gli **elettori non vedenti** è sufficiente che esibiscano al seggio il libretto nominativo rilasciato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) con un codice attestante la cecità assoluta.

Gli elettori **esprimono** il voto con l'**assistenza** di un **accompagnatore di fiducia** nella **cabina elettorale**, che può essere un elettore della propria famiglia o, in mancanza di esso, di un altro elettore liberamente scelto, purché l'uno o l'altro **sia iscritto** nelle **liste elettorali** in un qualsiasi comune della Repubblica Italiana [articolo 29, comma 3, legge n. 104/1992, e articolo 55, comma 2, testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957].

Modalità per l'accompagnatore

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di una persona con disabilità.
Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione del presidente del seggio, nel quale l'elettore di fiducia ha assolto a tale compito, scrivendo la dizione "*Accompagnatore*" (data, sigla del presidente), senza apporre il bollo della sezione.
Il presidente, prima di consegnare la scheda, deve richiedere la tessera elettorale anche all'accompagnatore della persona con disabilità, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore.

Deve, inoltre, accertarsi, che l'elettore accompagnato abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca nome e cognome.

4.5.9. Gli elettori non deambulanti nella sezione esente da barriere architettoniche

Ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, se la sede della **sezione elettorale** nella quale è iscritto l'**elettore non deambulante non è accessibile mediante sedia a rotelle**, il medesimo può esercitare il diritto di voto in un'altra sezione del proprio comune esente da barriere architettoniche.

Ciascun **comune** cura la **pubblicizzazione**, con il mezzo ritenuto idoneo, sia dell'elenco di tali sezioni sia dei servizi di trasporto predisposti per favorire la partecipazione al voto di tali elettori.

Le **sedi** e le **sezioni elettorali** esenti da tali barriere sono **segnalate** mediante affissione, agli accessi dalle aree di circolazione, dall'apposito **simbolo** [articolo 2, legge n. 15/1991, e Allegato A, d.P.R. n. 384/1978].

Per **accedere** ad una **sezione elettorale diversa** da quella di iscrizione, esente da barriere architettoniche, l'**elettore non deambulante** deve **esibire** la **tessera elettorale** e una **attestazione medica** rilasciata dall'azienda sanitaria locale (anche ricevuta in precedenza per altri scopi); in alternativa a questa, una copia autentica della **patente di guida speciale**, purché dalla documentazione esibita al presidente del seggio risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione [articolo 1, legge n. 15/1991, modificato dall'articolo 8, comma 1, legge n. 277/1993].

Se l'**elettore non deambulante** è anche **persona con disabilità** per la quale è **impossibilitato** ad **esercitare autonomamente** il diritto di **voto,** può recarsi al seggio a votare con l'**assistenza** di un **accompagnatore di fiducia** (paragrafo 4.5.8).

5. IL VOTO ESTERO

5.1. Le categorie di elettori

5.1.1. Gli elettori italiani residenti all'estero – AIRE

I cittadini **italiani residenti all'estero**, iscritti nelle specifiche liste elettorali, **votano per corrispondenza**. Con questo obiettivo è istituita una circoscrizione Estero, prevista dall'articolo 48 della Costituzione.

La circoscrizione Estero è suddivisa in quattro ripartizioni: Europa, compresi i territori asiatici della federazione russa e della Turchia; America meridionale; America settentrionale e centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
n.15 del 20/1/2000

LEGGE COSTITUZIONALE 17 gennaio 2000, n. 1
Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2000/01/20/000G0032/sg

Sono **iscritti d'ufficio** nelle **liste elettorali** per il voto per corrispondenza i **cittadini** che, possedendo i requisiti per essere elettori e non essendo incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo, sono **compresi** nell'**anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)** [articolo 4, d.P.R. n. 223/1967, modificato dall'articolo 2 della legge 16 gennaio 1992, n. 15].

Con la **legge 27 dicembre 2001, n. 459**, e successive modificazioni, sono **state** emanate le **norme** per l'esercizio del diritto di **voto dei cittadini italiani residenti all'estero**, **attuate** con il regolamento di cui al **d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104**, e successive modificazioni.

NORMATTIVA
Testo vigente

LEGGE 27 dicembre 2001, n. 459
Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-12-27;459!vig=

NORMATTIVA
Testo vigente

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2003, n. 104
Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-04-02;104!vig=

La Direzione Centrale per i Servizi Elettorali del Ministero dell'interno, sulla base delle comunicazioni pervenute dai sindaci dei comuni di ultima iscrizione, provvede alla formazione e revisione degli **elenchi degli elettori italiani residenti all'estero**, distinti secondo le ripartizioni della circoscrizione Estero [articolo 5, legge n. 459/2001, e articolo 5, d.P.R. n. 104/2003] (paragrafo 5.3).

5.1.2. Gli elettori italiani residenti all'estero che hanno optato per votare in Italia (*optanti*)

Gli **elettori italiani residenti all'estero iscritti** all'**A.I.R.E.** possono **scegliere** di **votare** in **Italia**, presso il proprio **comune** di **iscrizione elettorale** [articolo 1, comma 3, legge n. 459/2001], **comunicando** per **iscritto** la scelta (***opzione)*** al proprio **Ufficio consolare** competente territorialmente **entro e non oltre il decimo giorno successivo** alla **pubblicazione** del decreto del Presidente della Repubblica di **indizione del *referendum***.
La scelta (**opzione**) di votare in **Italia vale solo per la consultazione referendaria rispetto alla quale è espressa.**

La **dichiarazione di opzione** può essere redatta sull'apposito modello predisposto dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale

https://www.esteri.it/wp-content/uploads/2025/04/modulo-per-gli-iscritti-allaire-optanti-per-il-voto-in-italia.pdf

Il modulo, debitamente compilato, firmato e accompagnato da un documento d'identità, può essere consegnato/inviato al proprio Ufficio consolare di riferimento:
- per posta;
- per posta elettronica ordinaria;
- per posta elettronica certificata [PEC].

Come prescritto dalla normativa vigente, sarà cura degli elettori verificare che la comunicazione di opzione spedita per posta sia stata ricevuta in tempo utile dal proprio Ufficio consolare.

L'***opzione*** di votare in Italia può essere **revocata** con una **comunicazione** scritta da inviare o consegnare direttamente all'**Ufficio consolare** competente territorialmente con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per l'esercizio dell'opzione.

Entro il 14 maggio 2025	A ciascun elettore che **ha optato per il voto in Italia, i comuni inviano entro il 25° giorno** antecedente il giorno di votazione una specifica **cartolina-avviso** (Mod. 6/Ref di **colore verde**), diversa da quella (Mod. 6-bis/Ref di **colore rosso**) inviata agli elettori residenti in Stati in cui **non è ammesso il voto per corrispondenza** e a quella inviata dai comuni dove si svolgono eventuali **altre consultazioni** (es., primo turno di elezioni amministrative) oltre ai *referendum* (Mod. 6-ter/Ref. di **colore azzurro**) [articolo 23, comma 2, del d.P.R. n. 104/2003].

Agevolazioni tariffarie di viaggio

Salvo quanto previsto, come detto, dall'art. 20 della legge n. 459/2001, l'ordinamento **non** prevede alcun tipo di **rimborso** per le **spese di viaggio** sostenute, ma **solo agevolazioni tariffarie** all'interno del territorio italiano.

Per poter usufruire delle **agevolazioni tariffarie di viaggio sul territorio nazionale**, l'**elettore** deve **esibire** la **tessera elettorale**, ove in suo possesso, o la **cartolina-avviso** ricevuta appositamente dal comune italiano o la **dichiarazione** delle **Autorità consolari** italiane attestante che il connazionale, titolare della dichiarazione stessa, si reca in Italia per esercitare il diritto di voto.

Particolari forme di ammissione al voto degli elettori residenti all'estero optanti per il voto in Italia

Per gli elettori della circoscrizione Estero che abbiano optato per l'esercizio del diritto di voto in Italia (ai quali i comuni devono inviare entro il 25° giorno antecedente la votazione la specifica cartolina-avviso di colore verde), ma le relative comunicazioni non siano pervenute al comune per mero disguido o errore materiale, è previsto che tali cittadini possono, su richiesta, essere ammessi al voto nel comune d'iscrizione, mediante apposita **attestazione del sindaco**, subordinata alla **verifica del mancato invio, da parte dell'Ufficio consolare** competente, del **plico** contenente le schede per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza (art. 32-*bis* del d.P.R. n. 223/1967).

5.1.3. Gli elettori italiani temporaneamente all'estero

L'articolo 4-bis della legge n. 459/2001, modificato da ultimo dall'articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, ha previsto il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, previa espressa opzione, valida per un'unica consultazione, anche agli **elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovino temporaneamente all'estero** per un periodo di almeno **tre mesi** nel quale ricada la data di svolgimento della consultazione **e ai familiari con loro conviventi**.

Per i **familiari conviventi** degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza, la legge **non richiede il periodo previsto di tre mesi** di temporanea residenza all'estero.

L'opzione di voto per corrispondenza deve pervenire direttamente al comune d'iscrizione nelle liste elettorali **entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione (entro il 7 maggio 2025)**, in tempo utile per l'immediata comunicazione al Ministero dell'interno, al fine della trasmissione dei loro nominativi per la stampa e l'invio delle schede (**plico elettorale**) da parte dei Consolati.

L'opzione, inviata al comune per **posta ordinaria o per posta elettronica, anche non certificata, e recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessato**, deve essere corredata di copia di un **documento d'identità** valido dell'elettore e deve contenere:

- una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l'ammissione al voto per corrispondenza (ovvero che ci si trova, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione referendaria in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti, oppure che si è familiare convivente di un elettore italiano che si trova nelle predette condizioni);
- l'indicazione dell'Ufficio consolare competente per territorio;
- l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale.

La **dichiarazione** va **resa** ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), **dichiarandosi consapevoli** delle **conseguenze penali** in caso di **dichiarazioni non veritiere** [articolo 76, d.P.R. n 445/2000].

Eventuali **opzioni pervenute con un diverso modello**, redatte su carta libera, sono comunque da considerarsi **valide**, purché siano conformi a quanto predetto.
Una volta pervenute le domande di opzione ai **comuni**, questi devono **trasmettere** immediatamente al **Ministero dell'interno** i relativi **nominativi** tramite apposita procedura informatica.

L'opzione è valida solo per il voto cui si riferisce (ovvero, in questo caso, per le presenti consultazioni referendarie).

È possibile la revoca della medesima opzione entro lo stesso termine con comunicazione scritta al comune.

La dichiarazione di opzione può essere redatta sull'apposito modello predisposto dal Ministero dell'interno e diffuso sui siti internet dello stesso Ministero, delle Prefetture e dei singoli comuni, all'indirizzo:		
PDF Allegato – Modello Opzione - Referendum	https://dait.interno.gov.it/documenti/referendum-2025-modello-opzione-temp-estero.pdf	

5.1.4. Gli elettori italiani residenti all'estero, temporaneamente residenti presso altra sede consolare – T.A.S. (temporanei altra sede)

Gli elettori italiani **residenti all'estero iscritti all'AIRE** possono presentare opzione di voto per corrispondenza se **temporaneamente** sono domiciliati nel territorio di **altra circoscrizione consolare** per motivi di **lavoro, studio o cure mediche**.

Tali elettori possono inviare la richiesta al proprio Consolato di iscrizione anche per email, allegando il proprio documento di identità e chiedendo di poter votare presso il Consolato di domicilio temporaneo.

La richiesta deve pervenire al Consolato presso il quale l'elettore è regolarmente iscritto.

5.2. Il decreto del Ministro dell'interno 27 gennaio 2025

"Pubblicazione del numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione Estero alla data del 31 dicembre 2024"

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione Internazionale e con il Ministro della giustizia viene pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione Estero alla data del 31 dicembre dell'anno precedente [articolo 7, comma 1-quinquies legge n. 459/2001].

31-1-2025 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA *Serie generale* - n. 25

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 gennaio 2025.

Pubblicazione del numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione Estero alla data del 31 dicembre 2024.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

E DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 27 dicembre 2001, n. 459 e successive modificazioni ed integrazioni recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero;

Visto l'art. 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che individua, nell'ambito della circoscrizione Estero, le ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:

a) Europa, inclusa Federazione Russa e Turchia;

b) America meridionale;

c) America settentrionale e centrale;

d) Africa, Asia, Oceania e Antartide;

Visto l'art. 7, comma 1-*quinquies* della predetta legge n. 459 del 2001, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero, sulla base dell'elenco aggiornato di cui all'art. 5 della medesima legge riferito al 31 dicembre dell'anno precedente e che, con il medesimo decreto gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'art. 6, comma 1, lettera *a)*, sono suddivisi tra gli uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze, in maniera tale da distribuire in modo omogeneo il numero di cittadini italiani residenti nella ripartizione e che eventuali Stati o territori non contemplati dal decreto sono assegnati all'ufficio decentrato di Milano;

Visto l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero al 31 dicembre 2024;

Decreta:

Art. 1.

I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti, al 31 dicembre 2024, nell'elenco aggiornato previsto dall'art. 5 della citata legge n. 459/2001, sono così ripartiti:

Europa: 3.452.108;

America meridionale: 2.073.614;

America settentrionale e centrale: 558.467;

Africa, Asia, Oceania e Antartide: 328.563.

La tabella degli Stati e territori afferenti alle quattro ripartizioni è allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Art. 2.

Gli Stati e i territori afferenti, nell'ambito della circoscrizione Estero, alla ripartizione di cui all'art. 6, comma 1, lettera *a)* della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono suddivisi tra gli uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze, ai fini del compimento delle operazioni di spoglio dei voti espressi per corrispondenza dagli elettori italiani all'estero, come segue:

a) Ufficio decentrato di Milano: Albania, Andorra, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Germania, Kosovo, Lettonia, Macedonia del Nord, Moldova, Polonia, Slovenia, Spagna, Ucraina;

b) Ufficio decentrato di Bologna: Belgio, Bulgaria, Croazia, Federazione Russa, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Serbia, Svizzera;

c) Ufficio decentrato di Firenze: Austria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Lituania, Monaco, Montenegro, Paesi Bassi, Regno Unito, Slovacchia, Stato Città del Vaticano, Svezia, Turchia, Ungheria, territori per le cui relazioni internazionali è responsabile uno dei Paesi indicati nella presente lettera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2025

Il Ministro dell'interno
PIANTEDOSI

Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
TAJANI

Il Ministro della giustizia
NORDIO

— 14 —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

n.25 del 31/1/2025

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 27 gennaio 2025

Pubblicazione del numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione Estero alla data del 31 dicembre 2024

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2025/01/31/25/sg/pdf

Tabella Stati e territori delle quattro ripartizioni della circoscrizione Estero

(allegata alla suddetta Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2022, come parte di provvedimento in formato grafico)

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, nell'ambito della **circoscrizione Estero** sono individuate le seguenti **ripartizioni** comprendenti **Stati** e **territori** afferenti a:

a) EUROPA (inclusa Federazione Russa e Turchia, compresi i territori asiatici a loro afferenti);

b) AMERICA MERIDIONALE;

c) AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE;

d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE.

ripartizione a) EUROPA		
ALBANIA	IRLANDA	POLINESIA FRANCESE
ANDORRA	ISLANDA	POLONIA
ANGUILLA	ISOLA DI MAN	PORTOGALLO
ARUBA	ISOLE CAYMAN	REGNO UNITO
AUSTRIA	ISOLE FAER OER	REPUBBLICA CECA
BELGIO	ISOLE FALKLAND	RIUNIONE
BERMUDA	ISOLE PITCAIRN	ROMANIA
BIELORUSSIA	ISOLE TURKS E CAICOS	SAINT BARTHELEMY
BONAIRE, SINT EUSTATIUS, SABA	ISOLE VERGINI BRITANNICHE	SAINT MARTIN
BOSNIA-ERZEGOVINA	ISOLE WALLIS E FUTUNA	SAINT PIERRE E MIQUELON
BULGARIA	JERSEY	SAN MARINO
CIPRO	KOSOVO	SANT'ELENA
CROAZIA	LETTONIA	SERBIA
CURACAO	LIECHTENSTEIN	SINT MAARTEN
DANIMARCA	LITUANIA	SLOVACCHIA
ESTONIA	LUSSEMBURGO	SLOVENIA
FEDERAZIONE RUSSA	MACEDONIA DEL NORD	SPAGNA
FINLANDIA	MALTA	STATO CITTÀ DEL VATICANO
FRANCIA	MARTINICA	SVEZIA
GEORGIA DEL SUD E SANDWICH AUSTRALI	MAYOTTE	SVIZZERA
GERMANIA	MOLDOVA	TERRITORI AUSTRALI E ANTARTICI FRANCESI
GIBILTERRA	MONACO	TERRITORIO BRITANNICO DELL'OCEANO INDIANO
GRECIA	MONTENEGRO	TURCHIA
GROENLANDIA	MONTSERRAT	UCRAINA
GUADALUPA	NORVEGIA	UNGHERIA
GUERNSEY	NUOVA CALEDONIA	
GUYANA FRANCESE	PAESI BASSI	

ripartizione b) AMERICA MERIDIONALE	
ARGENTINA	PARAGUAY
BOLIVIA	PERU'
BRASILE	SURINAME
CILE	TRINIDAD E TOBAGO
COLOMBIA	URUGUAY
ECUADOR	VENEZUELA
GUYANA	

ripartizione c) AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	
ANTIGUA E BARBUDA	GUATEMALA
BAHAMAS	HAITI
BARBADOS	HONDURAS
BELIZE	MESSICO
CANADA	NICARAGUA
COSTA RICA	PANAMA
CUBA	REPUBBLICA DOMINICANA
DOMINICA	SAINT KITTS E NEVIS
EL SALVADOR	SAINT LUCIA
GIAMAICA	SAINT VINCENT E GRENADINE
GRENADA	STATI UNITI D'AMERICA

ripartizione d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE		
AFGHANISTAN	FIGI	LIBANO
ALGERIA	FILIPPINE	LIBERIA
ANGOLA	GABON	LIBIA
ARABIA SAUDITA	GAMBIA	MADAGASCAR
ARMENIA	GEORGIA	MALAWI
AUSTRALIA	GERUSALEMME	MALAYSIA
AZERBAIGIAN	GHANA	MALDIVE
BAHREIN	GIAPPONE	MALI
BANGLADESH	GIBUTI	MAROCCO
BENIN	GIORDANIA	MAURITANIA
BHUTAN	GUINEA	MAURITIUS
BOTSWANA	GUINEA BISSAU	MONGOLIA
BRUNEI	GUINEA EQUATORIALE	MOZAMBICO
BURKINA FASO	INDIA	MYANMAR
BURUNDI	INDONESIA	NAMIBIA
CAMBOGIA	IRAN	NAURU
CAMERUN	IRAQ	NEPAL
CAPO VERDE	ISOLE COOK	NIGER
CIAD	ISOLE MARSHALL	NIGERIA
COMORE	ISOLE SALOMONE	NIUE
CONGO	ISRAELE	NUOVA ZELANDA
COREA	KAZAKHSTAN	OMAN
COSTA D'AVORIO	KENYA	PAKISTAN
EGITTO	KIRGHIZISTAN	PALAU

ripartizione d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE		
EMIRATI ARABI UNITI	KIRIBATI	PAPUA NUOVA GUINEA
ERITREA	KUWAIT	QATAR
ESWATINI	LAOS	REPUBBLICA CENTRAFRICANA
ETIOPIA	LESOTHO	REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
REPUBBLICA POPOLARE CINESE	STATI FEDERATI DI MICRONESIA	TUNISIA
REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DI COREA	SUD AFRICA	TURKMENISTAN
RUANDA	SUDAN	TUVALU
SAMOA	SUD SUDAN	UGANDA
SAO TOMÈ E PRINCIPE	TAGIKISTAN	UZBEKISTAN
SENEGAL	TAIWAN	VANUATU
SEYCHELLES	TANZANIA	VIETNAM
SIERRA LEONE	TERRITORI DELLA AUTONOMIA PALESTINESE	YEMEN
SINGAPORE	THAILANDIA	ZAMBIA
SIRIA	TIMOR ORIENTALE	ZIMBABWE
SOMALIA	TOGO	
SRI LANKA	TONGA	

MAPPA DELLE QUATTRO RIPARTIZIONI

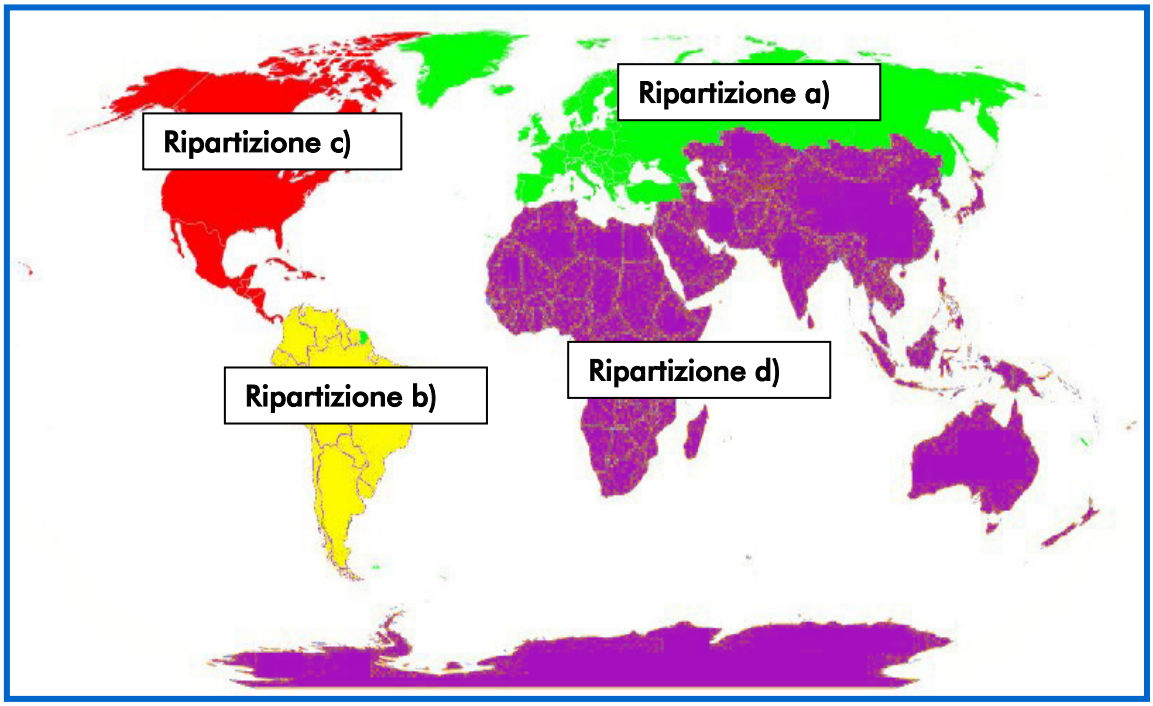

5.3. L'elenco degli elettori italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE

Ai fini della corretta formazione del corpo elettorale all'estero, il d.P.R. n. 104/2003 (*Regolamento di attuazione della legge n. 459/2001*) dispone che il **Ministero dell'interno** predisponga prima l'**elenco provvisorio** e poi quello **definitivo** degli **elettori residenti all'estero** iscritti all'AIRE che, **non** avendo **optato** per il voto in **Italia**, **votano** per **corrispondenza** all'**estero**.

Gli elenchi vengono formati previo allineamento delle posizioni contenute nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) e negli schedari consolari, confrontando i relativi dati in possesso rispettivamente del Ministero dell'interno e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

entro il 29 maggio 2025

L'**elenco definitivo** degli elettori, diviso per ripartizione, Stato ed Ufficio consolare, deve essere **trasmesso** dal **Ministero dell'interno** all'**Ufficio centrale per la circoscrizione Estero** entro il **decimo** giorno antecedente la data della votazione [articolo 19, comma 4, d.P.R. n. 104/2003].

- **Ammissione consolare al voto degli omessi dall'elenco elettori**

L'articolo 17, comma 2, del d.P.R. n. 104/03 stabilisce che tutti gli elettori residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali dopo la compilazione dell'elenco provvisorio degli elettori o che per qualsiasi motivo ne siano stati **omessi pur avendo diritto al voto**, devono essere immediatamente segnalati, via PEC o per posta elettronica ordinaria, dal comune di iscrizione all'**Ufficio consolare competente**, che provvederà alla conseguente ammissione al voto e all'inclusione dell'elettore nell'apposito **elenco aggiunto**.

Tale elenco viene spedito all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e permette agli Uffici consolari di procedere alla suddetta **ammissione al voto** e **all'invio del plico con le schede.**

5.4. Le modalità del voto per corrispondenza

Il **Ministero dell'interno** consegna al Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione Internazionale (MAECI) il **modello delle schede** referendarie della circoscrizione **Estero** entro il **26° giorno antecedente** la data del primo giorno di votazione in Italia [articolo 12, comma 1, legge n. 459/2001].

Sulla base delle istruzioni fornite dal MAECI, le **rappresentanze diplomatiche e consolari**, preposte a tale fine dallo stesso Ministero, **provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire in ogni plico da spedire all'elettore** [articolo 12, comma 2, legge n. 459/2001].

Gli **Uffici consolari**, ai sensi dell'articolo 12, terzo comma, della legge n. 459/2001, spediscono "*(...)con il sistema postale più affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilità (...)*", alla residenza di tutti gli elettori, **non oltre 18 giorni prima** della data stabilita per le votazioni in Italia, **il plico elettorale.**

Pertanto, gli elettori italiani **ricevono al loro indirizzo di residenza** dall'Ufficio consolare il plico contenente il materiale elettorale, con le schede referendarie e le istruzioni (foglio informativo) sulle modalità di voto.

Gli elettori che a **quattordici giorni** dalla data della votazione non abbiano ancora ricevuto il plico possono contattare il proprio Ufficio consolare per il rilascio di un nuovo plico.

Il voto per corrispondenza si svolge **presso l'abitazione di residenza** degli elettori all'estero [articolo 1, comma 2, legge n. 459/2001].

PLICO ELETTORALE

Il **plico** contiene:

- un **foglio informativo** contenente le istruzioni per votare;
- le **5 schede elettorali** sulle quali esprimere il proprio voto;
- una **busta piccola** di colore bianco in cui dovranno essere inserite le schede votate;
- il **certificato elettorale** personalizzato, di colore bianco;
- una **busta grande** di colore bianco già affrancata con l'indirizzo del competente Ufficio consolare.

Trasmissione in Italia delle schede votate entro e non oltre le ore 16, ora locale, di giovedì 5 giugno 2025

L'elettore dopo aver votato deve:

1) **inserire le schede votate** nella busta piccola e chiuderla;
2) **inserire la busta piccola nella busta già affrancata** con l'indirizzo dell'Ufficio Consolare;
3) **inserire il tagliando** del certificato elettorale nella busta già affrancata;
4) **chiudere la busta** già affrancata e spedirla all'Ufficio Consolare in modo che arrivi entro il giorno e l'ora prescritta.

NON AGGIUNGERE IL MITTENTE sulla busta già affrancata.

Successivamente:

- Le buste pervenute agli Uffici consolari (**non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia**), vengono inviate, senza ritardo, all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero unitamente agli elenchi degli elettori ammessi al voto per corrispondenza (articolo 12, comma 7, legge n. 459/2001).
- La **spedizione delle buste** contenenti le schede votate avviene **con valigia diplomatica** accompagnata (articolo 12, comma 7, legge n. 459/2001;

L'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero invia immediatamente agli Uffici decentrati di cui all'articolo 7 legge 459/2001 previa apposizione di un nuovo sigillo, i plichi provenienti dagli Stati e territori a ciascuno di essi assegnati.

5.5. Gli Stati in cui non si vota per corrispondenza

Non è ammesso il voto per corrispondenza negli Stati con cui l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche, nonché negli Stati nei quali la situazione politica o sociale non garantisce neanche temporaneamente che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza, ovvero che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani [articolo 20, comma 1-*bis*, legge n. 459/2001, come inserito dall'articolo 2, comma 37, lettera *f)*, legge n. 52/2015].

Per i dipendenti elettori italiani di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804, gli Uffici consolari consentono l'esercizio del voto anche in tali Stati con modalità definite d'intesa tra il Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione Internazionale e il Ministero dell'interno [articolo 1, comma 9, lettera *b)*, legge n. 470/1988, e articolo 4-*bis*, comma 6, legge n. 459/2001].

Ciò vale anche per gli elettori italiani appartenenti alle **Forze armate** ed alle **Forze di polizia temporaneamente all'estero** nello svolgimento di missioni internazionali, per i quali, tra l'altro, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali e di intesa tra il Ministero della Difesa e i Ministeri degli Affari Esteri e della cooperazione Internazionale e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del recapito agli elettori per l'esercizio del diritto di voto e della raccolta dei plichi stessi a cura del Ministero della difesa [articolo 4-*bis*, comma 5, legge n. 459/2001, introdotto dall'articolo 2, comma 37, lettera *a)*, legge n. 52/2015].

Gli elettori che non possono votare per corrispondenza, perché residenti in Stati in cui non si vota per posta ricevono comunque apposita **cartolina-avviso** di colore **rosso**, per esercitare il voto facendo rientro in Italia.

Agevolazioni tariffarie di viaggio

Ai sensi dell'articolo 20, comma 1-*bis*, della legge n. 459/2001 (introdotto dall'articolo 2, comma 37, lettera *f)*, della legge n. 52/2015) e comma 2 del medesimo articolo 20, gli elettori residenti negli Stati con cui l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche o negli Stati nei quali la situazione politica o sociale non garantisce le condizioni per l'esercizio del voto per corrispondenza hanno diritto - presentando apposita istanza all'Ufficio consolare della circoscrizione di residenza corredata della tessera elettorale munita del timbro della sezione attestante l'avvenuta votazione in Italia nonché del biglietto di viaggio - di ottenere il **rimborso del 75% del costo del biglietto** di viaggio stesso.

➢ ELENCO STATI IN CUI NON SI VOTA PER CORRISPONDENZA

Fonte: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI

Ripartizioni della circoscrizione Estero:

a) EUROPA

b) AMERICA MERIDIONALE

c) AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE

d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE

STATO	RIPARTIZIONE AFFERENTE
AFGHANISTAN	d)
BHUTAN	d)
BURKINA FASO	d)
CIAD	d)
COSTA D'AVORIO	d)
CUBA	c)
HAITI	c)
IRAQ	d)
LIBERIA	d)
LIBIA	d)
NIGER	d)
REPUBBLICA CENTRAFRICANA	d)
REPUBBLICA DEL SUD SUDAN	d)
REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DI COREA	d)
SIERRA LEONE	d)
SIRIA	d)
SUDAN	d)
UCRAINA	a)
YEMEN	d)
ZIMBABWE	d)

6. LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

6.1. Lo scrutinio del voto espresso in Italia

Terminate le operazioni di voto, **alle ore 15 di lunedì 9 giugno 2025** il presidente di ogni seggio dichiara chiusa la votazione e accerta il numero dei votanti definitivi per ogni singolo *referendum*, risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale circondariale e dalle altre liste di sezione (cosiddette "liste aggiunte") [articolo 67, testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957].

Successivamente, iniziano le operazioni di scrutinio da parte di tutti gli Uffici elettorali di sezione.

Per le consultazioni **referendarie e amministrative** dell'8 e 9 giugno 2025, le operazioni di scrutinio avranno **inizio subito dopo la chiusura** delle operazioni di votazione (ore 15 di lunedì 9 giugno) e di riscontro del numero dei **votanti per ogni singolo referendum**, procedendo **prima allo scrutinio delle schede votate per ciascun *referendum*** e successivamente, **senza interruzioni**, allo scrutinio delle schede votate per le **elezioni amministrative**; vengono rinviate alle ore 9 del martedì le operazioni di scrutinio per le eventuali elezioni circoscrizionali [articolo 2, D.L. 19 marzo 2025, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 2025, n. 72].

Il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede votate per l'attribuzione del voto (favorevole "SI" o contrario "NO") nonché la validità del medesimo, utilizzando le tabelle di scrutinio [articolo 68, T.U. n. 361/1957].

Preliminarmente, il presidente ripartisce, ai membri del seggio, i seguenti compiti:

- ad uno **scrutatore** (scelto mediante sorteggio, escludendo lo scrutatore che svolge le funzioni di vicepresidente) l'estrazione delle schede di voto dall'urna, una alla volta;
- ad un **secondo scrutatore**, la registrazione su una delle due tabelle di scrutinio dei voti validi favorevoli ("SI") e dei contrari ("NO"), risultanti dallo spoglio delle schede;
- al **segretario**, la registrazione dei voti sull'altro esemplare delle tabelle di scrutinio;
- al **terzo scrutatore**, il deposito delle schede scrutinate nell'apposita cassetta.

Alle operazioni possono assistere i **rappresentanti dei partiti/gruppi politici e dei promotori dei *referendum***, se designati, che possono segnalare al presidente eventuali irregolarità che devono essere annotate nel verbale delle operazioni [articolo 68, comma 8-bis, ultimo periodo, d.P.R. n. 361/1957, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera c), legge n. 165/2017].

Al termine delle operazioni del seggio, il **presidente** o, su sua delega scritta, uno scrutatore, **trasmette al sindaco** del comune l'esito dello scrutinio.

Il numero degli elettori che hanno votato e i **risultati dei *referendum* sono attestati**, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli Uffici di sezione di tutti i comuni della provincia, **dall'Ufficio provinciale per il referendum**, dopo aver provveduto al riesame di eventuali voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

L'Ufficio provinciale per il referendum [articolo 21, legge n. 352/1970]

È costituito presso il Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia ed è composto da tre magistrati, nominati dal presidente del Tribunale, entro quaranta giorni dalla data del decreto che indice il *referendum*. Dei tre magistrati il più anziano assume le funzioni di presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del Tribunale, designato dal presidente del Tribunale medesimo.

Alle operazioni dell'Ufficio provinciale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente di ognuno dei partiti, o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento, e dei promotori dei *referendum* [articolo 19, secondo comma, legge n. 352/1970].

Di tutte le operazioni dell'Ufficio provinciale per il referendum è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo di provincia, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli Uffici elettorali di sezione e ai documenti annessi; un altro viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale per il referendum, ed infine il terzo verbale viene trasmesso alla Prefettura della Provincia [articolo 21, quarto comma, legge n. 352/1970, modificato dall'articolo 1, comma 1, D.L. 67/1995, convertito senza modificazioni dalla legge n. 159/1995].

La proclamazione finale del risultato del *referendum* è accertato **dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione** che provvede alla verifica dei *quorum* appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici provinciali per il *referendum* e quello dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero (capitolo 7).

6.2. Lo scrutinio del voto espresso all'Estero

6.2.1. Schema riassuntivo

Voto per corrispondenza all'estero

UFFICI CONSOLARI

Invio in Italia dei plichi contenenti le schede votate e i relativi documenti

Arrivo dei plichi agli scali aeroportuali di Roma

UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO ROMA

RICEZIONE di tutti i plichi dagli Uffici consolari

INVIO PLICHI agli uffici decentrati costituiti presso le corti di appello di:

1) **MILANO, BOLOGNA, FIRENZE:** ripartizione Europa compresi i territori asiatici della Federazione Russa e della Turchia;
2) **NAPOLI**: ripartizione America settentrionale e centrale; Africa – Asia – Oceania e Antartide.

TRATTIENE

per lo spoglio dei voti, i plichi relativi alla ripartizione America meridionale

UFFICI DECENTRATI

ASSEGNAZIONE delle buste contenenti le schede (relative alla ripartizione di competenza) ai seggi istituiti presso le Corti di Appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli

UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO (ROMA)

ASSEGNAZIONE delle buste contenenti le schede relative alla ripartizione America meridionale ai seggi costituiti presso la Corte di Appello di Roma

(Nuova Fiera di Roma)

SPOGLIO DELLE SCHEDE VOTATE (SCRUTINIO)

Lo scrutinio inizia alla stessa ora prevista per lo spoglio dei voti espressi sul territorio nazionale (ore 15 di lunedì 9 giugno 2025)

e successivo invio dei verbali dei seggi di Milano, Bologna, Firenze e Napoli, con sommatoria dei risultati da parte di ogni Ufficio decentrato, all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero (Roma)

UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

Verbale ufficiale del numero degli elettori che hanno votato all'estero e dei risultati dello scrutinio

6.2.2. L'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero

[Articolo 7, legge n. 459/2001, come modificato dal decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2022, n. 84]

È istituito presso la Corte d'Appello di Roma, entro tre giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali ed è composto da sei magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vicepresidente vicario, scelti dal presidente della Corte d'Appello.

L'Ufficio opera con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente.

Le funzioni di segretario dell'Ufficio sono esercitate da un cancelliere della Corte d'Appello designato dal presidente della Corte d'Appello medesima.

Compiti dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero sono:

- l'organizzazione relativa sia alla **costituzione dei seggi** elettorali per lo scrutinio dei voti inviati dagli elettori all'estero residenti nella ripartizione America Meridionale, sia alla fase preliminare delle suddette operazioni di scrutinio;
- **la somma dei risultati** dello scrutinio del voto all'estero, come da verbali redatti dai seggi elettorali e dagli uffici decentrati per la circoscrizione Estero di Milano, Bologna, Firenze e Napoli.

L'articolo 7 del D.L. 4/5/2022 n. 41, convertito nella L. 30/6/2022, n. 84, ha introdotto, tra l'altro, nuove disposizioni in materia di **voto dei cittadini italiani residenti all'estero**.

In particolare all'articolo 7 della legge 459/2001 sono stati inseriti i seguenti commi:

- comma 1-bis: viene prevista l'istituzione di quattro Uffici decentrati per la circoscrizione Estero presso le Corti d'appello di **Milano, Bologna, Firenze e Napoli** ciascuno costituito da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della rispettiva Corte di Appello;

- comma 1-ter: viene previsto che, per lo svolgimento delle operazioni, i seggi decentrati si avvalgano del personale in servizio presso tutti gli uffici giudiziari del relativo distretto, individuati dal presidente della Corte d'Appello, previo apposito interpello;

Art.7, D.L. 4/5/2022 n.41- Convertito nella L. 30/6/2022, n. 84

- comma 1-quater: si prevede che i seggi costituiti presso l'Ufficio centrale della circoscrizione Estero e quelli costituiti presso gli Uffici decentrati siano competenti per lo spoglio dei voti provenienti dagli Stati e dai territori afferenti alle ripartizioni come di seguito indicato:

a) Ufficio centrale: America Meridionale;

b) Uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze: Europa compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia (ripartiti con apposito decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale in maniera tale da distribuire in modo omogeneo il numero dei cittadini italiani residenti nella ripartizione);

c) Ufficio decentrato di Napoli: America settentrionale e centrale – Africa, Asia, Oceania e Antartide.

All'articolo 12 della legge 459/2001 viene inserito il comma 7-bis e viene stabilito che, per lo spoglio dei voti, l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero invia agli Uffici decentrati, previa apposizione di un nuovo sigillo, i plichi provenienti dagli Stati e territori a ciascuno di essi assegnati, avvalendosi della collaborazione del Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica sicurezza, esclusivamente per l'effettuazione dei servizi di scorta dei plichi.

6.2.3. Le modalità di svolgimento dello scrutinio

Gli **Uffici consolari inviano all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero** le buste comunque pervenute (non oltre le **ore 16**, ora locale, del **giovedì antecedente** la data stabilita per le votazioni in Italia), unitamente agli **elenchi** degli elettori ammessi al voto per corrispondenza (articolo 12, comma 7, legge n. 459/2001).

La spedizione delle buste contenenti le schede votate avviene con valigia diplomatica accompagnata (articolo 12, comma 7, legge n. 459/2001).

L'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero **invia** immediatamente **agli Uffici decentrati** di cui all'articolo 7, previa apposizione di un nuovo sigillo, i plichi provenienti dagli Stati e territori a ciascuno di essi assegnati.

- **Ciascun seggio elettorale è competente** per lo spoglio dei voti provenienti da **un'unica ripartizione** di cui all'articolo 6, comma 1 della L. 459/2001 [articolo 13, comma 1, legge n. 459/2001].
- L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura **dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero** e dei singoli **Uffici decentrati** (articolo 13, comma 1, legge n. 459/2001, come modificato dal D.L. n. 41/2022, convertito nella L. n. 84/2022).
- Presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e presso ciascuno degli Uffici decentrati è costituito un seggio elettorale per **un minimo di duemila ed un massimo di tremila elettori** ammessi al voto per corrispondenza, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori.
- Ogni seggio elettorale è composto da [articolo 13, comma 3, legge n.459/2001:
  - un presidente;
  - un segretario;
  - quattro scrutatori, di cui uno assume, a scelta del presidente, le funzioni di vicepresidente

Il presidente, prima dell'insediamento dell'Ufficio elettorale, sceglie il segretario tra gli elettori in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

6.2.4. La diffusione dei dati ufficiosi da parte del Ministero dell'interno

I dati ufficiosi sul voto affluiranno al Ministero dell'interno attraverso la rete dipartimentale con le Prefetture-UTG e/o direttamente dai comuni tramite il Sistema Informativo Elettorale (S.I.EL.).

Il ruolo della **Prefettura-UTG** è fondamentale nell'organizzazione della raccolta e della diffusione degli esiti di ogni consultazione elettorale e referendaria, nella supervisione e monitoraggio delle attività sia nelle fasi pre-elettorali sia nella fase di scrutinio.

I **risultati referendari ufficiosi trasmessi** dai **comuni** devono, infatti, essere **validati** dagli **Uffici elettorali** della **Prefettura-UTG** prima della loro diffusione da parte del Ministero dell'interno.

➢ ***Votanti***

Ogni comune dovrà comunicare, **per ciascuno dei cinque *referendum*,** i dati sull'affluenza alle urne, sia nel corso della votazione sia alla chiusura delle operazioni di voto:

Domenica 8 giugno 2025

- notizie sul dato assoluto dei votanti (solo totale) alle ore 12:00;
- notizie sul dato assoluto dei votanti (solo totale) alle ore 19:00;
- notizie sul dato assoluto dei votanti (solo totale) alle ore 23:00.

Lunedì 9 giugno 2025

- notizie sul dato assoluto dei votanti alle ore 15:00 (chiusura delle votazioni).

➢ ***Scrutini***

Dalle ore 15:00 di lunedì 9 giugno 2025 per ogni comune verranno effettuate, man mano che affluiscono i dati ufficiosi dello scrutinio di ciascun *referendum*, comunicazioni concernenti:

- il numero delle **sezioni scrutinate**;
- il numero dei **voti validi attribuiti** ad ognuna delle due risposte (**favorevoli "SI" e contrari "NO"**) ai quesiti referendari;
- la **somma dei voti validi** ottenuti dalle due risposte.

La comunicazione dei risultati complessivi di tutte le sezioni di ogni comune, comprende anche il numero delle schede bianche, nulle e contestate non assegnate. I **risultati ufficiosi** saranno diffusi sulla piattaforma Eligendo della Direzione centrale per i Servizi elettorali (https://elezioni.interno.gov.it) e sull'app Eligendo mobile (https://elezionistorico.interno.gov.it/eligendo/appmobile.php) nel modo seguente:

- ITALIA, a livello comune, provincia, regione e nazione Italia;
- ESTERO, a livello Stato, ripartizione della circoscrizione Estero e in complesso;
- ITALIA e ESTERO, a livello riepilogativo.

6.2.5. Schema sulla diffusione dei dati ufficiosi da parte del Ministero dell'interno

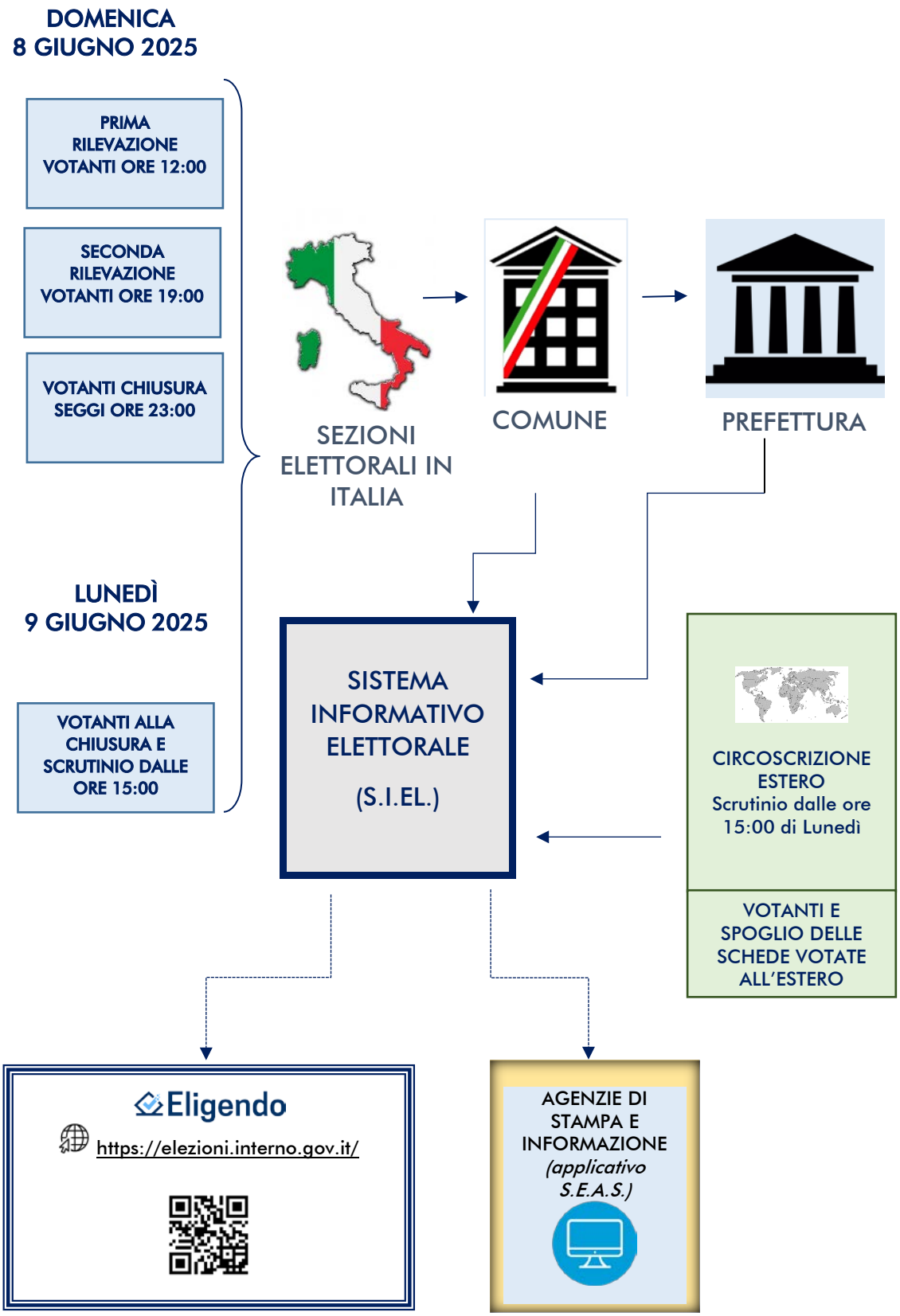

7. La proclamazione del risultato del *referendum*

L'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici provinciali per il referendum e dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, procede alla verifica del *quorum* dei votanti per ogni singolo *referendum* e, successivamente, all'accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all'abrogazione della legge e alla conseguente proclamazione ufficiale dei risultati dei *referendum*.

Alle operazioni dell'Ufficio centrale e degli Uffici decentrati possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente di ognuno dei partiti, o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento, e dei promotori dei *referendum* [articolo 19, secondo comma, legge n. 352/1970].

Il **Presidente della Repubblica**, in base al verbale trasmesso dall'Ufficio centrale per il referendum, qualora risulti che ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e che la richiesta di abrogare le norme sottoposte a *referendum* abbia riportato un maggior numero di voti validi favorevoli, **con proprio decreto dichiara l'avvenuta abrogazione**, in tutto o in parte, della legge o dell'atto avente forza di legge.

Il decreto è pubblicato immediatamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale [articolo 37, legge n. 352/1970]. Nel caso in cui il risultato del *referendum* sia contrario all'abrogazione di una legge o di un atto avente forza di legge, ne è data notizia e non può proporsi richiesta di *referendum* per l'abrogazione della medesima legge, o atto avente forza di legge, prima che siano trascorsi cinque anni [articolo 38, legge n. 352/1970].

8. I DATI SUGLI ELETTORI E SULLE SEZIONI

8.1. Gli elettori in Italia e all'estero

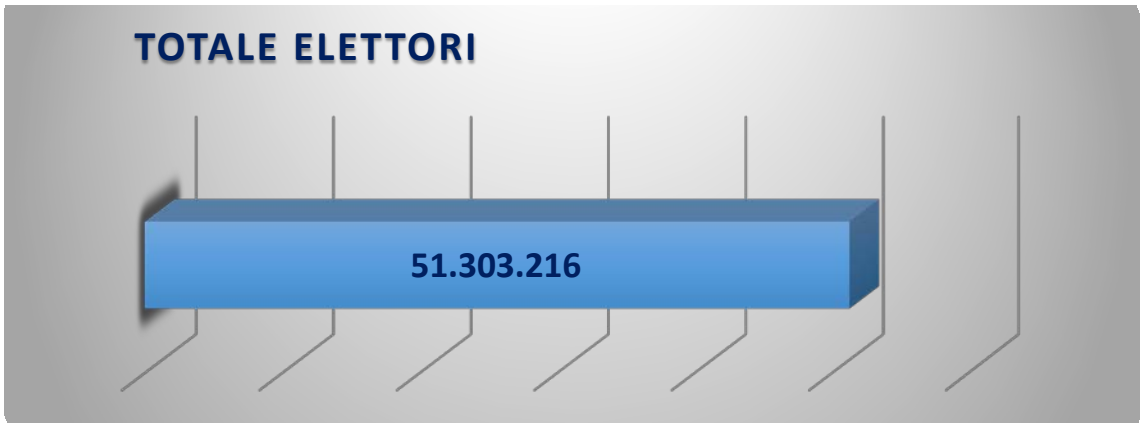

* Vedi nota a pagina 74.

8.2. Gli elettori e le sezioni del territorio nazionale

Base dati
Revisione straordinaria al 15° giorno antecedente le elezioni (articolo 32, del testo unico di cui al d.P.R. n. 223/1967). Elettori comprensivi di quelli residenti all'estero iscritti all'AIRE che hanno optato per il voto in Italia (paragrafo 8.4)

Regione	Provincia	Totale sezioni elettorali	Elettori *		
			Uomini	Donne	Totale
PIEMONTE	ALESSANDRIA	535	152.130	162.395	314.525
	ASTI	266	77.601	81.910	159.511
	BIELLA	209	66.540	71.596	138.136
	CUNEO	685	217.415	224.623	442.038
	NOVARA	345	135.926	143.981	279.907
	TORINO	2.323	831.504	897.126	1.728.630
	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	224	61.015	64.237	125.252
	VERCELLI	216	62.961	66.856	129.817
	TOTALE	**4.803**	**1.605.092**	**1.712.724**	**3.317.816**
VALLE D'AOSTA	AOSTA	150	47.846	49.959	97.805
	TOTALE	**150**	**47.846**	**49.959**	**97.805**
LOMBARDIA	BERGAMO	977	417.900	425.799	843.699
	BRESCIA	1.172	468.085	480.773	948.858
	COMO	551	230.472	239.474	469.946
	CREMONA	403	131.740	136.171	267.911
	LECCO	315	128.815	133.194	262.009
	LODI	221	84.545	87.280	171.825
	MANTOVA	376	148.722	153.847	302.569
	MILANO	2.908	1.145.282	1.238.105	2.383.387
	MONZA E DELLA BRIANZA	734	332.164	348.279	680.443
	PAVIA	604	201.093	211.860	412.953
	SONDRIO	199	70.694	73.459	144.153
	VARESE	808	335.634	354.128	689.762
	TOTALE	**9.268**	**3.695.146**	**3.882.369**	**7.577.515**
TRENTINO-ALTO ADIGE	BOLZANO	492	195.737	200.308	396.045
	TRENTO	528	207.843	215.460	423.303
	TOTALE	**1.020**	**403.580**	**415.768**	**819.348**
VENETO	BELLUNO	238	78.600	82.109	160.709
	PADOVA	883	352.365	370.655	723.020
	ROVIGO	274	88.414	92.482	180.896
	TREVISO	828	331.744	343.469	675.213
	VENEZIA	824	313.988	334.778	648.766
	VERONA	868	341.725	357.800	699.525
	VICENZA	817	326.737	335.980	662.717
	TOTALE	**4.732**	**1.833.573**	**1.917.273**	**3.750.846**
FRIULI-VENEZIA GIULIA	GORIZIA	151	50.953	53.836	104.789
	PORDENONE	319	116.063	120.592	236.655
	TRIESTE	277	84.375	93.848	178.223
	UDINE	610	200.890	212.043	412.933
	TOTALE	**1.357**	**452.281**	**480.319**	**932.600**

Regione	Provincia	Totale sezioni elettorali	Elettori*		
			Uomini	Donne	Totale
LIGURIA	GENOVA	964	304.060	338.971	643.031
	IMPERIA	255	75.748	81.926	157.674
	LA SPEZIA	258	81.167	87.431	168.598
	SAVONA	308	102.053	111.765	213.818
	TOTALE	**1.785**	**563.028**	**620.093**	**1.183.121**
EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA	1.065	377.327	404.706	782.033
	FERRARA	406	128.305	137.754	266.059
	FORLI'-CESENA	387	146.294	154.542	300.836
	MODENA	701	257.323	267.055	524.378
	PARMA	471	163.205	171.786	334.991
	PIACENZA	300	103.558	107.958	211.516
	RAVENNA	400	142.939	151.325	294.264
	REGGIO NELL'EMILIA	477	194.950	201.394	396.344
	RIMINI	330	126.412	133.859	260.271
	TOTALE	**4.537**	**1.640.313**	**1.730.379**	**3.370.692**
TOSCANA	AREZZO	368	125.420	132.204	257.624
	FIRENZE	959	354.792	386.672	741.464
	GROSSETO	257	81.292	87.317	168.609
	LIVORNO	368	124.627	134.295	258.922
	LUCCA	457	146.738	157.165	303.903
	MASSA-CARRARA	259	72.689	78.140	150.829
	PISA	415	157.539	166.910	324.449
	PISTOIA	306	108.866	116.496	225.362
	PRATO	242	83.681	90.465	174.146
	SIENA	296	95.807	102.421	198.228
	TOTALE	**3.927**	**1.351.451**	**1.452.085**	**2.803.536**
UMBRIA	PERUGIA	707	237.667	253.131	490.798
	TERNI	294	81.184	87.183	168.367
	TOTALE	**1.001**	**318.851**	**340.314**	**659.165**
MARCHE	ANCONA	468	173.850	184.528	358.378
	ASCOLI PICENO	213	78.104	82.871	160.975
	FERMO	168	63.367	66.225	129.592
	MACERATA	321	114.223	120.397	234.620
	PESARO E URBINO	402	134.553	140.306	274.859
	TOTALE	**1.572**	**564.097**	**594.327**	**1.158.424**
LAZIO	FROSINONE	504	183.496	193.130	376.626
	LATINA	513	212.345	224.865	437.210
	RIETI	209	58.545	60.067	118.612
	ROMA	3.802	1.510.042	1.674.087	3.184.129
	VITERBO	295	116.945	122.600	239.545
	TOTALE	**5.323**	**2.081.373**	**2.274.749**	**4.356.122**
ABRUZZO	CHIETI	460	146.424	154.808	301.232
	L'AQUILA	404	111.637	114.722	226.359
	PESCARA	396	120.636	130.397	251.033
	TERAMO	368	115.743	121.449	237.192
	TOTALE	**1.628**	**494.440**	**521.376**	**1.015.816**

Regione	Provincia	Totale sezioni elettorali	Elettori*		
			Uomini	Donne	Totale
MOLISE	CAMPOBASSO	265	84.570	88.525	173.095
	ISERNIA	129	32.065	33.111	65.176
	TOTALE	**394**	**116.635**	**121.636**	**238.271**
CAMPANIA	AVELLINO	501	160.097	167.069	327.166
	BENEVENTO	340	104.181	110.308	214.489
	CASERTA	928	342.531	369.324	711.855
	NAPOLI	2.897	1.120.082	1.233.140	2.353.222
	SALERNO	1.160	411.984	436.210	848.194
	TOTALE	**5.826**	**2.138.875**	**2.316.051**	**4.454.926**
PUGLIA	BARI	1.224	482.668	517.751	1.000.419
	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	410	150.617	157.744	308.361
	BRINDISI	378	147.543	162.651	310.194
	FOGGIA	652	225.999	241.998	467.997
	LECCE	823	299.687	331.941	631.628
	TARANTO	543	216.852	236.357	453.209
	TOTALE	**4.030**	**1.523.366**	**1.648.442**	**3.171.808**
BASILICATA	MATERA	231	73.366	77.154	150.520
	POTENZA	453	138.497	144.774	283.271
	TOTALE	**684**	**211.863**	**221.928**	**433.791**
CALABRIA	CATANZARO	425	132.551	142.216	274.767
	COSENZA	882	264.558	279.320	543.878
	CROTONE	211	61.081	65.457	126.538
	REGGIO CALABRIA	676	192.703	210.561	403.264
	VIBO VALENTIA	212	59.631	61.749	121.380
	TOTALE	**2.406**	**710.524**	**759.303**	**1.469.827**
SICILIA	AGRIGENTO	512	159.670	173.696	333.366
	CALTANISSETTA	289	95.799	105.528	201.327
	CATANIA	1.126	411.793	450.556	862.349
	ENNA	225	60.536	66.205	126.741
	MESSINA	776	232.842	253.527	486.369
	PALERMO	1.186	463.783	511.122	974.905
	RAGUSA	310	116.067	123.675	239.742
	SIRACUSA	422	151.291	160.237	311.528
	TRAPANI	460	159.074	171.104	330.178
	TOTALE	**5.306**	**1.850.855**	**2.015.650**	**3.866.505**
SARDEGNA	CAGLIARI	812	301.537	321.345	622.882
	NUORO	303	97.575	101.230	198.805
	ORISTANO	191	57.616	59.822	117.438
	SASSARI	536	187.726	196.132	383.858
	TOTALE	**1.842**	**644.454**	**678.529**	**1.322.983**
TOTALE ELETTORI E SEZIONI IN ITALIA		**61.591**	**22.247.643**	**23.753.274**	**46.000.917**
			48,4%	**51,6%**	

* Nota: sono compresi gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche, si trovino in un comune di una provincia diversa da quella del comune di iscrizione elettorale, ammessi a votare nel comune di temporaneo domicilio (paragrafo 8.3).

8.3. Gli elettori ammessi a votare fuori sede

Dati non consolidati aggiornati al 21 maggio 2025 forniti dai comuni di temporaneo domicilio

Regione	Provincia	Elettori fuori sede			
		In totale	di cui per motivi di lavoro	di cui per motivi di studio	di cui per cure mediche
PIEMONTE	ALESSANDRIA	120	105	13	2
	ASTI	71	53	15	3
	BIELLA	19	16	3	0
	CUNEO	195	152	35	8
	NOVARA	167	123	40	4
	TORINO	9.691	3.329	6.331	31
	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	46	44	2	0
	VERCELLI	43	35	7	1
	TOTALE	**10.352**	**3.857**	**6.446**	**49**
VALLE D'AOSTA	AOSTA	47	29	17	1
	TOTALE	**47**	**29**	**17**	**1**
LOMBARDIA	BERGAMO	352	273	75	4
	BRESCIA	343	262	78	3
	COMO	115	92	21	2
	CREMONA	136	81	53	2
	LECCO	120	75	41	4
	LODI	90	74	15	1
	MANTOVA	108	93	14	1
	MILANO	10.980	5.938	4.989	53
	MONZA E DELLA BRIANZA	339	259	74	6
	PAVIA	1.104	311	777	16
	SONDRIO	43	38	2	3
	VARESE	302	239	52	11
	TOTALE	**14.032**	**7.735**	**6.191**	**106**
TRENTINO-ALTO ADIGE	BOLZANO	196	93	102	1
	TRENTO	1.565	147	1.414	4
	TOTALE	**1.761**	**240**	**1.516**	**5**
VENETO	BELLUNO	56	52	1	3
	PADOVA	2.503	632	1.865	6
	ROVIGO	34	27	6	1
	TREVISO	215	178	30	7
	VENEZIA	1.404	185	1.214	5
	VERONA	548	288	254	6
	VICENZA	152	81	67	4
	TOTALE	**4.912**	**1.443**	**3.437**	**32**
FRIULI - VENEZIA GIULIA	GORIZIA	47	21	24	2
	PORDENONE	55	46	8	1
	TRIESTE	878	228	647	3
	UDINE	180	93	84	3
	TOTALE	**1.160**	**388**	**763**	**9**

Regione	Provincia	Elettori fuori sede			
		In totale	di cui per motivi di lavoro	di cui per motivi di studio	di cui per cure mediche
LIGURIA	GENOVA	702	355	330	17
	IMPERIA	43	33	3	7
	LA SPEZIA	65	41	21	3
	SAVONA	48	33	8	7
	TOTALE	**858**	**462**	**362**	**34**
EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA	7.785	2.429	5.328	28
	FERRARA	853	166	682	5
	FORLI'-CESENA	880	193	677	10
	MODENA	921	393	516	12
	PARMA	1.137	388	745	4
	PIACENZA	170	119	46	5
	RAVENNA	307	136	168	3
	REGGIO NELL'EMILIA	426	308	112	6
	RIMINI	228	128	92	8
	TOTALE	**12.707**	**4.260**	**8.366**	**81**
TOSCANA	AREZZO	125	61	49	15
	FIRENZE	2.400	1.001	1.375	24
	GROSSETO	61	54	4	3
	LIVORNO	110	92	11	7
	LUCCA	102	74	23	5
	MASSA-CARRARA	53	28	20	5
	PISA	2.179	434	1.729	16
	PISTOIA	49	45	4	0
	PRATO	80	57	21	2
	SIENA	764	161	596	7
	TOTALE	**5.923**	**2.007**	**3.832**	**84**
UMBRIA	PERUGIA	854	118	721	15
	TERNI	77	15	59	3
	TOTALE	**931**	**133**	**780**	**18**
MARCHE	ANCONA	250	76	167	7
	ASCOLI PICENO	41	24	13	4
	FERMO	23	18	2	3
	MACERATA	160	39	118	3
	PESARO E URBINO	344	69	270	5
	TOTALE	**818**	**226**	**570**	**22**
LAZIO	FROSINONE	42	32	6	4
	LATINA	156	62	84	10
	RIETI	17	8	4	5
	ROMA	9.890	4.661	5.123	106
	VITERBO	70	40	28	2
	TOTALE	**10.175**	**4.803**	**5.245**	**127**
ABRUZZO	CHIETI	269	36	233	0
	L'AQUILA	186	53	126	7
	PESCARA	165	66	96	3
	TERAMO	53	17	27	9
	TOTALE	**673**	**172**	**482**	**19**

Regione	Provincia	Elettori fuori sede			
		In totale	di cui per motivi di lavoro	di cui per motivi di studio	di cui per cure mediche
MOLISE	CAMPOBASSO	50	20	25	5
	ISERNIA	5	4	1	0
	TOTALE	**55**	**24**	**26**	**5**
CAMPANIA	AVELLINO	30	15	10	5
	BENEVENTO	17	10	4	3
	CASERTA	72	33	30	9
	NAPOLI	562	255	289	18
	SALERNO	94	52	30	12
	TOTALE	**775**	**365**	**363**	**47**
PUGLIA	BARI	296	127	166	3
	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	13	8	1	4
	BRINDISI	36	25	1	10
	FOGGIA	64	31	28	5
	LECCE	173	67	86	20
	TARANTO	28	21	4	3
	TOTALE	**610**	**279**	**286**	**45**
BASILICATA	MATERA	24	15	7	2
	POTENZA	31	17	7	7
	TOTALE	**55**	**32**	**14**	**9**
CALABRIA	CATANZARO	68	12	53	3
	COSENZA	62	25	32	5
	CROTONE	19	12	3	4
	REGGIO CALABRIA	54	34	9	11
	VIBO VALENTIA	14	14	0	0
	TOTALE	**217**	**97**	**97**	**23**
SICILIA	AGRIGENTO	10	9	1	0
	CALTANISSETTA	14	11	3	0
	CATANIA	140	89	47	4
	ENNA	11	3	8	0
	MESSINA	128	48	71	9
	PALERMO	246	102	135	9
	RAGUSA	38	30	3	5
	SIRACUSA	68	38	26	4
	TRAPANI	24	23	1	0
	TOTALE	**679**	**353**	**295**	**31**
SARDEGNA	CAGLIARI	320	124	188	8
	NUORO	41	30	8	3
	ORISTANO	11	7	3	1
	SASSARI	193	97	85	11
	TOTALE	**565**	**258**	**284**	**23**
TOTALE ELETTORI FUORI SEDE		**67.305**	**27.163**	**39.372**	**770**

8.4. Gli elettori residenti all'estero che hanno optato per il voto in Italia (*optanti*)

➢ ***Riepilogo per regione***

Regione	Elettori residenti all'estero iscritti all'AIRE *optanti*		
	Uomini	Donne	Totale
PIEMONTE	33	23	56
VALLE D'AOSTA	2	2	4
LOMBARDIA	76	81	157
TRENTINO-ALTO ADIGE	9	2	11
VENETO	27	29	56
FRIULI-VENEZIA GIULIA	11	19	30
LIGURIA	34	25	59
EMILIA-ROMAGNA	27	35	62
TOSCANA	26	29	55
UMBRIA	5	4	9
MARCHE	17	11	28
LAZIO	46	25	71
ABRUZZO	10	11	21
MOLISE	7	5	12
CAMPANIA	28	21	49
PUGLIA	15	17	32
BASILICATA	3	2	5
CALABRIA	4	6	10
SICILIA	15	24	39
SARDEGNA	12	15	27
TOTALE	407	386	793

➢ ***Riepilogo per ripartizioni della circoscrizione Estero***

Ripartizione	Elettori residenti all'estero iscritti all'AIRE *optanti*		
	Uomini	Donne	Totale
a) EUROPA	229	249	478
b) AMERICA MERIDIONALE	49	49	98
c) AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	43	38	81
d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE	86	50	136
TOTALE	407	386	793

8.5. Gli elettori all'estero che votano per corrispondenza

8.5.1. Gli elettori residenti all'estero e quelli temporaneamente all'estero che votano per corrispondenza

Base dati
Elenco degli elettori trasmesso il 19 maggio 2025 all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero presso la Corte d'Appello di Roma

➢ ***Riepilogo per regione***

Regione	Elettori residenti all'estero iscritti all'AIRE			Elettori temporaneamente all'estero che votano per corrispondenza			Totale elettori
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
PIEMONTE	157.929	150.632	308.561	244	471	715	309.276
VALLE D'AOSTA	3.531	3.303	6.834	15	17	32	6.866
LOMBARDIA	281.186	257.050	538.236	533	994	1.527	539.763
TRENTINO-ALTO ADIGE	58.872	55.527	114.399	124	160	284	114.683
VENETO	250.224	243.037	493.261	339	503	842	494.103
FRIULI-VENEZIA GIULIA	87.909	88.544	176.453	135	167	302	176.755
LIGURIA	76.802	74.603	151.405	132	163	295	151.700
EMILIA-ROMAGNA	112.979	105.938	218.917	328	567	895	219.812
TOSCANA	99.190	93.433	192.623	335	427	762	193.385
UMBRIA	20.829	19.389	40.218	65	92	157	40.375
MARCHE	78.002	77.568	155.570	103	141	244	155.814
LAZIO	224.993	214.051	439.044	872	1.005	1.877	440.921
ABRUZZO	93.092	89.074	182.166	47	86	133	182.299
MOLISE	42.185	41.037	83.222	6	11	17	83.239
CAMPANIA	254.099	231.859	485.958	248	294	542	486.500
PUGLIA	176.618	150.731	327.349	223	260	483	327.832
BASILICATA	64.348	62.012	126.360	23	42	65	126.425
CALABRIA	198.713	185.505	384.218	54	70	124	384.342
SICILIA	375.830	336.312	712.142	245	237	482	712.624
SARDEGNA	59.546	52.883	112.429	102	145	247	112.676
TOTALE	**2.716.877**	**2.532.488**	**5.249.365**	**4.173**	**5.852**	**10.025**	**5.259.390**

- ***Riepilogo per ripartizione della circoscrizione Estero***

Ripartizione	Elettori residenti all'estero iscritti all'AIRE			Elettori temporaneamente all'estero che votano per corrispondenza			Totale elettori
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
a) EUROPA	1.495.975	1.303.604	2.799.579	2.924	4.677	7.601	2.807.180
b) AMERICA MERIDIONALE	839.315	886.374	1.725.689	134	227	361	1.726.050
c) AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	239.992	221.156	461.148	174	223	397	461.545
d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE	141.595	121.354	262.949	941	725	1.666	264.615
TOTALE	2.716.877	2.532.488	5.249.365	4.173	5.852	10.025	5.259.390

- ***Riepilogo dei motivi per i quali gli elettori che votano per corrispondenza sono temporaneamente all'estero***

Motivo	Elettori		
	Uomini	Donne	Totale
LAVORO	1.533	2.247	3.780
STUDIO	1.580	3.031	4.611
CURE MEDICHE	13	12	25
FAMILIARI CONVIVENTI	150	296	446
FORZE ARMATE E DI POLIZIA DIPENDENTI DI RUOLO DELLO STATO	897	266	1.163
TOTALE	4.173	5.852	10.025

8.5.2. Gli elettori residenti all'estero ammessi al voto per corrispondenza tramite attestazione consolare

Base dati
Elenco degli elettori al 3 giugno 2025

Ripartizione	Elettori residenti all'estero ammessi al voto per corrispondenza tramite attestazione consolare		
	Uomini	Donne	Totale
a) EUROPA	9.641	8.979	18.620
b) AMERICA MERIDIONALE	8.251	8.522	16.773
c) AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	2.005	1.924	3.929
d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE	2.004	1.583	3.587
TOTALE	21.901	21.008	42.909

8.5.3. Riepilogo elettori all'estero

TOTALE ELETTORI ALL'ESTERO CHE VOTANO PER CORRISPONDENZA		
Uomini	Donne	Totale
2.742.951 (51,7%)	2.559.348 (48,3%)	5.302.299

8.5.4. Seggi di scrutinio relativi alla circoscrizione Estero

Numero seggi relativi alle ripartizioni		
Ripartizione	**Ufficio centrale/uffici decentrati**	**Seggi**
a) EUROPA	MILANO BOLOGNA FIRENZE	302 300 304
b) AMERICA MERIDIONALE	ROMA	553
c) AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	NAPOLI	157
d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE		107
	TOTALE SEGGI ESTERO	1.723

Ogni seggio può scrutinare le schede provenienti da uno o più Consolati appartenenti alla medesima ripartizione.

8.6. Riepilogo elettori in Italia e all'estero

TOTALE ELETTORI ITALIA + ESTERO		
Uomini	**Donne**	**Totale**
24.990.594 (48,7%)	26.312.622 (51,3%)	51.303.216

9. LE STATISTICHE

9.1. I risultati dei *referendum* dal 1946 al 2022

	% Votanti	Repubblica	Monarchia
2 giugno 1946 (istituzionale)			
Repubblica o Monarchia	89,08	54,27	45,73

	% Votanti	% Si	% No
12 e 13 maggio 1974 (abrogativo)			
Divorzio	87,72	40,74	59,26
11 e 12 giugno 1978 (abrogativi)			
1 - Ordine pubblico	81,19	23,54	76,46
2 - Finanziamento pubblico dei partiti	81,19	43,59	56,41
17 e 18 maggio 1981 (abrogativi)			
1 - Ordine pubblico	79,38	14,88	85,12
2 - Ergastolo	79,43	22,63	77,37
3 - Porto d'armi	79,42	14,08	85,92
4 - Interruzione gravidanza (proposta radicale)	79,41	11,58	88,42
5 - Interruzione gravidanza (proposta Movimento per la vita)	79,43	32,00	68,00
9 e 10 giugno 1985 (abrogativo)			
Indennità di contingenza	77,85	45,68	54,32
8 e 9 novembre 1987 (abrogativi)			
1 - Responsabilità civile del giudice	65,11	80,21	19,79
2 - Commissione inquirente	65,10	85,04	14,96
3 - Localizzazione centrali nucleari	65,10	80,57	19,43
4 - Contributi enti locali	65,12	79,71	20,29
5 - Divieto partecipazione dell'ENEL a impianti nucleari all'estero	65,09	71,86	28,14
18 giugno 1989 (consultivo)			
Conferimento del mandato costituente al Parlamento Europeo	80,68	88,03	11,97
3 e 4 giugno 1990 (abrogativi)			
1 - Disciplina della caccia	43,36	92,20	7,80
2 - Accesso dei cacciatori a fondi privati	42,92	92,28	7,72
3 - Uso dei pesticidi	43,11	93,51	6,49
9 e 10 giugno 1991 (abrogativo)			
Riduzione preferenze Camera dei deputati	62,50	95,57	4,43

	% Votanti	% Si	% No
18 e 19 aprile 1993 (abrogativi)			
1 - Competenze USL	76,85	82,57	17,43
2 - Stupefacenti e sostanze psicotrope	76,98	55,36	44,64
3 - Finanziamento pubblico dei partiti	76,95	90,25	9,75
4 - Casse Risparmio e Monti Pietà	76,87	89,80	10,20
5 - Ministero delle partecipazioni statali	76,86	90,11	9,89
6 - Elezione Senato della Repubblica	77,01	82,74	17,26
7 - Ministero agricoltura e foreste	76,89	70,23	29,77
8 - Ministero turismo e spettacolo	76,88	82,28	17,72
11 giugno 1995 (abrogativi)			
1 - Rappresentanze sindacali (richiesta massimale)	57,22	49,97	50,03
2 - Rappresentanze sindacali (richiesta minimale)	57,17	62,14	37,86
3 - Contrattazione pubblico impiego	57,36	64,68	35,32
4 - Soggiorno cautelare	57,25	63,68	36,32
5 - Privatizzazione RAI	57,38	54,90	45,10
6 - Autorizzazioni al commercio	57,24	35,63	64,37
7 - Trattenute contributi sindacali	57,27	56,24	43,76
8 - Legge elettorale comuni	57,40	49,40	50,60
9 - Orari esercizi commerciali	57,34	37,40	62,60
10 - Concessioni televisive nazionali	58,06	43,07	56,93
11 - Interruzioni pubblicitarie	58,12	44,34	55,66
12 - Raccolta pubblicità radiotelevisiva	58,07	43,59	56,41
15 giugno 1997 (abrogativi)			
1 - Privatizzazione	30,15	74,06	25,94
2 - Obiezione di coscienza	30,29	71,69	28,31
3 - Caccia	30,21	80,90	19,10
4 - Carriere dei magistrati	30,15	83,55	16,45
5 - Ordine dei giornalisti	30,04	65,52	34,48
6 - Incarichi extragiudiziari dei magistrati	30,20	85,58	14,42
7 - Ministero per le politiche agricole	30,05	66,85	33,15
18 aprile 1999 (abrogativo)			
Elezione Camera dei deputati (abolizione del voto di lista)	49,58	91,52	8,48
21 maggio 2000 (abrogativi)			
1 - Rimborso spese per consultazioni elettorali e referendarie	32,19	71,06	28,94
2 - Elezione Camera dei deputati (abolizione del voto di lista)	32,44	82,02	17,98
3 - Elezione del Consiglio Superiore della Magistratura	31,86	70,57	29,43
4 - Ordinamento giudiziario	31,96	69,00	31,00
5 - Incarichi extragiudiziari dei magistrati	31,99	75,22	24,78
6 - Licenziamenti	32,51	33,36	66,64
7 - Trattenute associative e sindacali tramite gli enti previdenziali	32,20	61,82	38,18
7 ottobre 2001 (costituzionale)			
Modifica al titolo V della parte seconda della Costituzione	34,05	64,21	35,79

	% Votanti	% Si	% No
15 e 16 giugno 2003 (abrogativi)			
1 - Reintegrazione dei lavoratori illegittimamente licenziati			
ITALIA	25,86	87,35	12,65
ESTERO	23,06	71,15	28,85
ITALIA + ESTERO	25,73	86,74	13,26
2 - Servitù coattiva di elettrodotto			
ITALIA	25,89	86,25	13,75
ESTERO	22,97	67,33	32,67
ITALIA + ESTERO	25,75	85,53	14,47
12 e 13 giugno 2005 (abrogativi)			
1 - Procreazione medicalmente assistita. Limite alla ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni. Abrogazione parziale			
ITALIA	25,98	89,17	10,83
ESTERO	20,02	59,21	40,79
ITALIA + ESTERO	25,66	88,03	11,97
2 - Procreazione medicalmente assistita. Norme sui limiti all'accesso. Abrogazione parziale			
ITALIA	25,99	89,88	10,12
ESTERO	19,98	61,29	38,71
ITALIA + ESTERO	25,66	88,78	11,22
3 - Procreazione medicalmente assistita. Norme sulle finalità, sui diritti dei soggetti coinvolti e sui limiti all'accesso. Abrogazione parziale			
ITALIA	25,98	88,80	11,20
ESTERO	19,98	60,83	39,17
ITALIA + ESTERO	25,65	87,73	12,27
4 - Procreazione medicalmente assistita. Divieto di fecondazione eterologa. Abrogazione parziale			
ITALIA	25,96	78,16	21,84
ESTERO	19,98	57,96	42,04
ITALIA + ESTERO	25,63	77,38	22,62
25 e 26 giugno 2006 (costituzionale)			
Approvazione legge di modifica alla parte seconda della Costituzione			
ITALIA	53,84	38,36	61,64
ESTERO	27,87	52,21	47,79
ITALIA + ESTERO	52,46	38,71	61,29
21 e 22 giugno 2009 (abrogativi)			
1 - Elezione della Camera dei deputati. Abrogazione della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste			
ITALIA	23,67	78,11	21,89
ESTERO	20,75	69,03	30,97
ITALIA + ESTERO	23,49	77,63	22,37

	% Votanti	% Si	% No
21 e 22 giugno 2009 *(segue)*			
2 - Elezione del Senato della Repubblica. Abrogazione della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste			
ITALIA	23,71	78,16	21,84
ESTERO	20,73	69,23	30,77
ITALIA + ESTERO	23,52	77,68	22,32
3 - Elezione della Camera dei deputati. Abrogazione della possibilità per uno stesso candidato di presentare la propria candidatura in più di una circoscrizione			
ITALIA	24,23	87,85	12,15
ESTERO	20,88	71,40	28,60
ITALIA + ESTERO	24,02	87,00	13,00
12 e 13 giugno 2011 (abrogativi)			
1 - Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Abrogazione			
ITALIA	57,04	95,84	4,16
ESTERO	23,08	76,32	23,68
ITALIA + ESTERO	54,82	95,35	4,65
2 - Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma			
ITALIA	57,05	96,32	3,68
ESTERO	23,08	75,71	24,29
ITALIA + ESTERO	54,83	95,80	4,20
3 - Abrogazione delle nuove norme che consentono la produzione nel territorio di energia elettrica nucleare			
ITALIA	57,01	94,75	5,25
ESTERO	23,09	67,07	32,93
ITALIA + ESTERO	54,79	94,05	5,95
4 - Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010 n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte Costituzionale			
ITALIA	57,00	95,15	4,85
ESTERO	23,13	74,40	25,60
ITALIA + ESTERO	54,78	94,62	5,38
17 aprile 2016 (abrogativo)			
Durata trivellazioni in mare			
ITALIA	32,16	86,44	13,56
ESTERO	19,73	73,18	26,82
ITALIA + ESTERO	31,19	85,85	14,15

	% Votanti	% Si	% No
4 dicembre 2016 (costituzionale)			
Approvazione legge di riforma costituzionale			
ITALIA	68,49	40,04	59,96
ESTERO	30,76	64,70	35,30
ITALIA + ESTERO	65,48	40,88	59,12
20 e 21 settembre 2020 (costituzionale)			
Riduzione del numero dei parlamentari			
ITALIA	53,84	69,64	30,36
ESTERO	23,30	78,24	21,76
ITALIA + ESTERO	51,12	69,96	30,04
12 giugno 2022 (abrogativi)			
1 – Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi			
ITALIA	20,94	53,96	46,04
ESTERO	16,08	41,58	58,42
ITALIA + ESTERO	20,49	53,08	46,92
2 - Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lett. c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale			
ITALIA	20,93	56,12	43,88
ESTERO	16,07	45,59	54,41
ITALIA + ESTERO	20,48	55,37	44,63
3 – Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati.			
ITALIA	20,93	74,01	25,99
ESTERO	16,08	63,56	36,44
ITALIA + ESTERO	20,48	73,26	26,74
4 – Partecipazione membri laici alle deliberazioni Consiglio direttivo Corte di cassazione e Consigli giudiziari. Abrogazione norme in materia di composizione Consiglio direttivo Corte di cassazione e Consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici.			
ITALIA	20,92	71,94	28,06
ESTERO	16,02	62,75	37,25
ITALIA + ESTERO	20,47	71,28	28,72
5 – Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della Magistratura			
ITALIA	20,92	72,52	27,48
ESTERO	16,07	60,15	39,85
ITALIA + ESTERO	20,47	71,63	28,37

9.2. Percentuali dei votanti dei *referendum* abrogativi dal 1974 al 2022

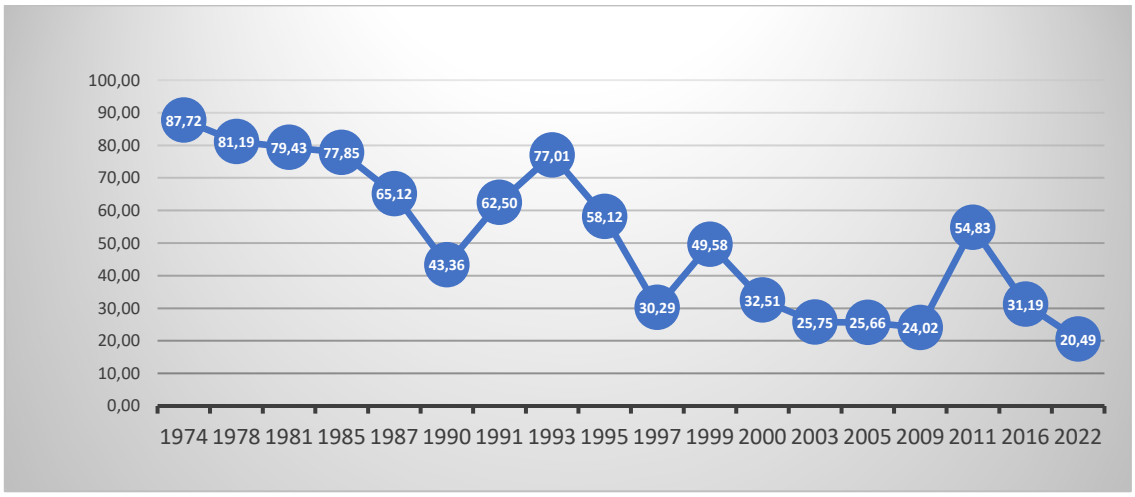

Per gli anni in cui si è svolto più di un *referendum* la percentuale si riferisce al quesito con la più alta percentuale di votanti.

9.3. Percentuali dei votanti dei *referendum* costituzionali dal 2001 al 2020

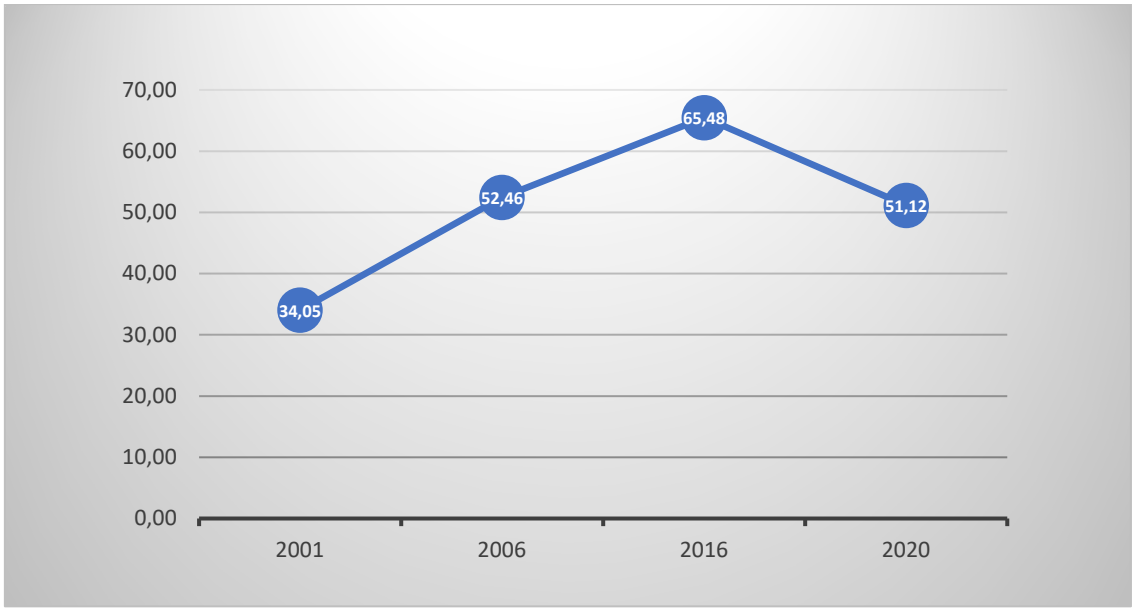

10. IL GLOSSARIO

AIRE
È l'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero, tenuta dai comuni. L'AIRE nazionale, presso il Ministero dell'interno, è costantemente aggiornata dai comuni stessi

CABINA ELETTORALE
Spazio all'interno del seggio elettorale, solitamente delimitato su tre lati, in cui l'elettore può compilare in segreto la sua scheda di voto

CAMPAGNA REFERENDARIA
Periodo antecedente la data di svolgimento del *referendum* durante il quale le forze politiche e/o i promotori del *referendum* svolgono attività di comunicazione e propaganda politica (vedi PROPAGANDA REFERENDARIA), nel rispetto della normativa vigente, al fine di ottenere il consenso degli elettori

CONSOLATO o UFFICIO CONSOLARE
Sede di rappresentanza di un Paese in un altro Stato con funzioni principalmente amministrative e di tutela dei cittadini italiani

CONVOCAZIONE DEI COMIZI
Atto con il quale il Presidente della Repubblica fissa la data delle consultazioni referendarie con apposito decreto (uno per ogni *referendum*), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

CORPO ELETTORALE PER IL *REFERENDUM*
Insieme dei cittadini maggiorenni che non sono incorsi in cause ostative al voto e che pertanto godono dell'elettorato attivo e cioè il diritto di scegliere, attraverso il voto, la risposta preferita al quesito referendario

ELECTION DAY
Giornata dedicata allo svolgimento contemporaneo (in abbinamento) di più consultazioni elettorali e referendarie

ELENCO DEGLI ELETTORI AVENTI DIRITTO AL VOTO PER CORRISPONDENZA
Lista dei residenti (o temporaneamente presenti) all'estero che ricevono il plico con la scheda per il voto referendario nella loro abitazione all'estero

ELETTORATO ATTIVO
Diritto costituzionale di esprimere il proprio voto in occasione di elezioni o *referendum*

ELETTORATO PASSIVO
Diritto costituzionale di potere essere eletti

ELETTORI FUORI SEDE
Elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi, in un comune situato in una provincia diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti

ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO
Sono considerati dalla legge elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza all'estero gli elettori che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all'estero per un periodo previsto di almeno tre mesi nel quale ricade la data del *referendum*, nonché i familiari con loro conviventi

ELETTORI "OPTANTI" PER IL VOTO IN ITALIA
Elettori italiani residenti all'estero, iscritti all'A.I.R.E., che scelgono di votare in Italia presso il proprio comune di iscrizione elettorale

FAVOR VOTI
Principio per il quale, in sede di scrutinio, la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta sia possibile desumere l'effettiva volontà dell'elettore

INDIZIONE (vedi CONVOCAZIONE DEI COMIZI)

LISTA ELETTORALE
Elenchi dei cittadini elettori tenuti ed aggiornati in ogni comune della Repubblica Italiana

LISTA SEZIONALE (o LISTA DELLA SEZIONE)
Lista degli elettori iscritti nella sezione elettorale, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale e consegnata ad ogni seggio elettorale

PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO
Verbale con il quale l'Ufficio centrale per il referendum proclama il risultato ufficiale delle consultazioni referendarie

PROPAGANDA REFERENDARIA
Campagna referendaria (vedi CAMPAGNA REFERENDARIA) con le relative forme di propaganda in luoghi pubblici e aperti al pubblico, disciplinate da normative specifiche (affissioni, comizi, trasmissioni radiofoniche o televisive, eventi, altro)

QUORUM
Numero minimo di elettori votanti, necessario affinché una votazione referendaria abrogativa sia valida

RAPPRESENTANTE DI PARTITO/COMITATO PROMOTORE
Cittadino elettore che assiste alle operazioni di voto e di scrutinio in rappresentanza di un partito o gruppo politico rappresentato in Parlamento o del comitato promotore del referendum (per ogni seggio ci possono essere al massimo due rappresentanti per ogni partito/gruppo politico o comitato promotore – uno effettivo ed uno supplente - i cui nominativi vengono designati al comune entro il giovedì antecedente la votazione o direttamente all'Ufficio elettorale di sezione prima dell'inizio delle operazioni di votazione)

SCHEDA BIANCA
Scheda di votazione che l'elettore inserisce nell'urna senza avere espresso alcun voto e senza alcun segno

SCHEDA NULLA
Scheda di votazione che presenta irregolarità nelle modalità di voto tali da rendere invalida l'intera espressione del voto

SCHEDA REFERENDARIA
Foglio cartaceo su cui l'elettore esprime il proprio voto apponendo un segno sulla casella del SI o su quella del NO

SCHEDA VALIDA
Scheda di votazione dalla quale risulta chiaramente l'attribuzione del voto dell'elettore (vedi VOTO VALIDO)

SCRUTATORE
Cittadino elettore che, nominato dalla Commissione elettorale comunale, partecipa alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione ai fini della votazione e dello scrutinio

SCRUTINIO
Insieme delle operazioni al termine della votazione per la determinazione dell'esito delle consultazioni referendarie (conteggio dei favorevoli "SI" e dei contrari "NO")

SEGGIO ELETTORALE ORDINARIO
Luogo dove si effettua la votazione (coincide con l'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE)

SEGGIO SPECIALE
Ufficio incaricato della sola raccolta del voto degli elettori che non possono alzarsi dal letto in ospedale, dei ricoverati in ospedali o luoghi di cura aventi da 100 a 199 posti letto, degli elettori ammessi al voto domiciliare e degli elettori reclusi in istituti o luoghi di detenzione o di custodia preventiva. I voti raccolti verranno portati, per lo scrutinio, nel seggio elettorale ordinario/sezione ospedaliera di riferimento

SEGGIO VOLANTE
Ufficio composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore di seggio elettorale ordinario (o sezione ospedaliera), che si reca presso ospedali o luoghi di cura aventi meno di 100 posti letto e presso l'abitazione degli elettori ammessi al voto domiciliare con la funzione di raccogliere il voto dei degenti

SEZIONE OSPEDALIERA
Ufficio elettorale di sezione presso un ospedale o altro istituto o luogo di cura con almeno 200 posti letto, con la stessa composizione e le stesse funzioni del seggio ordinario

SPOGLIO (vedi SCRUTINIO)

SUFFRAGIO UNIVERSALE
Diritto di voto concesso a tutti i cittadini che hanno raggiunto la maggiore età (18 anni)

TESSERA ELETTORALE
Documento che permette l'esercizio del diritto di voto e che attesta la regolare iscrizione del cittadino italiano nelle liste elettorali del comune di residenza

UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM
L'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione che procede al controllo della legittimità delle richieste di referendum e, successivamente, alla proclamazione dei risultati ufficiali

UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
È istituito presso la Corte d'Appello di Roma, entro tre giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali ed è composto da sei magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vicepresidente vicario, scelti dal presidente della Corte d'Appello

UFFICIO DECENTRATO PER LA CIRCOSCRIZONE ESTERO
È istituito presso le Corti di appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli, entro tre giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali, ed è composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della Corte di appello

UFFICIO ELETTORALE COMUNALE
Ufficio del comune che si occupa territorialmente della tenuta delle liste elettorali e dell'organizzazione del procedimento elettorale

UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE
Ufficio in cui si effettuano le operazioni di votazione, dalla consegna agli elettori delle schede di votazione allo spoglio delle schede votate (coincide con il seggio elettorale ordinario)

UFFICIO PROVINCIALE PER IL REFERENDUM
È costituito presso il tribunale nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia ed è composto da tre magistrati, nominati dal presidente del Tribunale

URNA ELETTORALE
Contenitore provvisoriamente sigillato ed utilizzato durante le elezioni, alla cui sommità si trova una fessura utile per inserire le schede elettorali votate

VOTO
Espressione del suffragio dell'elettore; esso è personale (non delegabile), uguale, libero e segreto

VOTO ASSISTITO
Espressione del voto da parte dell'elettore con disabilità che gli impedisce di esercitare autonomamente il voto e che viene accompagnato da un altro elettore di sua fiducia all'interno della cabina del seggio

VOTO DOMICILIARE
Espressione del voto al proprio domicilio da parte dell'elettore con necessità di sostegno intensivo che rende impossibile l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora

VOTO PER CORRISPONDENZA
Suffragio espresso dall'elettore all'estero su una scheda inviata per posta dal Consolato territorialmente competente e poi rispedita con un'apposita busta al Consolato medesimo, ai fini del successivo scrutinio in Italia

VOTO VALIDO
Voto dell'elettore utile per la proclamazione ufficiale dei risultati dei *referendum*

11. LE ABBREVIAZIONI E/O ACRONIMI

AGCOM	Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
AIRE	Anagrafe degli italiani all'estero
ASL	Azienda sanitaria locale
C.I.E.	Carta d'identità elettronica
D.A.I.T.	Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno
D.L.	Decreto-legge
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
D.LGS.	Decreto legislativo
DM (o D.M.)	Decreto Ministeriale
DPCM	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
DPI (o D.P.I.)	Dispositivo di protezione individuale
I.P.Z.S.	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
ISS (o I.S.S.)	Istituto Superiore di Sanità
MAECI	Ministero degli Affari Esteri e per la Cooperazione Internazionale
MEF	Ministero dell'Economia e delle Finanze
PS (o P.S.)	Polizia di Stato
SIEL (o S.I.EL.)	Sistema informativo elettorale del Ministero dell'interno
SEAS (o S.E.A.S.)	Servizi elettorali del Ministero dell'interno per le agenzie di stampa
TU (o T.U.)	Testo unico
UE (o U.E.)	Unione europea
USCAR	Unità speciali di continuità assistenziale regionale
UTG (o U.T.G.)	Ufficio territoriale del Governo

12. LINK UTILI A CONTENUTI SU *WEB*

MINISTERO DELL'INTERNO

Sito *internet* istituzionale

http://www.interno.gov.it/it

Sito *internet* del Dipartimento per gli affari interni e territoriali

https://dait.interno.gov.it/

Eligendo

Sito *web* tematico delle elezioni a cura della Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

https://dait.interno.gov.it/elezioni

Eligendo mobile

App* per dispositivi mobile *Android* e *Apple

Informazioni e dati sulle elezioni diffusi in tempo reale

Download on the App Store

https://itunes.apple.com/it/app/eligendo-mobile/id1335979826?mt=8

ANDROID APP ON Google play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ministeroInterno.appElettorale&hl=en_US

Banca dati "*Archivio storico delle elezioni*" (contiene i risultati di tutte le consultazioni elettorali e referendarie dal 1946)

https://elezionistorico.interno.gov.it/

Dati statistici sulle rilevazioni semestrali del corpo elettorale

https://dait.interno.gov.it/elezioni/rilevazione-semestrale

Ricerche sugli iscritti nelle liste elettorali, sulle sezioni, sui fabbricati, sugli elettori residenti all'estero, altro

https://dait.interno.gov.it/elezioni/rileseme/index_ricerca.php

Database enti geografici e geopolitici (*Sistema unico territoriale - SUT*)

https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/sut/

Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

https://www.esteri.it/mae/it/

PARLAMENTO ITALIANO

http://www.parlamento.it

Governo Italiano
Presidenza del Consiglio dei Ministri

http://www.governo.it/

GAZZETTA UFFICIALE

http://www.gazzettaufficiale.it/

NORMATTIVA

http://www.normattiva.it/

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/

UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

https://www.cortedicassazione.it/it/referendum.page

Giustizia amministrativa
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa
Consiglio di Stato
Tribunali Amministrativi Regionali

https://www.giustizia-amministrativa.it/

geodati.gov.it
Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali

Catalogo nazionale dei metadati riguardanti i dati territoriali e i servizi ad essi relativi disponibili presso le Pubbliche Amministrazioni

https://geodati.gov.it

Rai Parlamento

Le notizie e le informazioni sui *referendum* abrogativi

http://raiparlamento.rai.it/

AVVERTENZE GENERALI

Qualsiasi marchio registrato, marchio di servizio, marchio collettivo, diritto di design, diritto di immagine o diritti simili, nomi di prodotti, nomi commerciali, ecc., che sia menzionato, usato o citato all'interno della pubblicazione è di proprietà o fa riferimento ai legittimi proprietari ed è stato utilizzato a puro scopo esplicativo.

Tutte le informazioni ed i contenuti (testi, grafica ed immagini) riportati senza fonti sono, al meglio della nostra conoscenza, di pubblico dominio; se, involontariamente, è stato pubblicato materiale soggetto a *copyright* o in violazione alla legge si prega comunicarlo e si provvederà immediatamente a rimuoverlo.

I contenuti della pubblicazione sono messi a disposizione sul portale *web* del Ministero dell'interno e sul sito *web* tematico delle elezioni "*Eligendo*". Per ulteriori informazioni sul loro utilizzo e sulla loro distribuzione è possibile fare riferimento alle note legali disponibili su https://www.interno.gov.it/it/note-legali

REFERENDUM 8 e 9 GIUGNO 2025

Giugno 2025, rev. 1.3

Ministero dell'interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

Redazione e progettazione
Franco Di Dio Magrì, Maria Di Tolla, Fabio Maurano, Rosalba Salvato

Stampa
Centro riproduzione grafica della Direzione Centrale per i Servizi Elettorali